



DELIBERAZIONE N° 423

SEDUTA DEL 8 - APR. 2014

POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DIPARTIMENTO

OGGETTO Disposizioni applicative del regime di Condizionalità in Basilicata per l'anno 2014 - Reg (CE) n.73/2009,art 5 e 6, come modificato dal Reg (UE) n.1310/2013 e D.M.n.30125 del 22 dicembre 2009, come modificato dal D.M.n.15414 del 10 dicembre 2013 . .

Relatore ASS. OTTATI

La Giunta, riunitasi il giorno 8 - APR. 2014 alle ore 14,15 nella sede dell'Ente,

		Presente	Assente
1.	Maurizio Marcello PITTELLA Presidente	X	
2.	Flavia FRANCONI Vice Presidente		X
3.	Aldo BERLINGUER Componente	X	
4.	Raffaele LIBERALI Componente	X	
5.	Michele OTTATI Componente	X	

Segretario: A.VV. DONATO DEL CORSO

31 MAR 2014
D. CO. DI SEST.

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° 7 pagine compreso il frontespizio e di N° 2 allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

Prenotazione di impegno N° _____ Missione.Programma _____ Cap. _____ per € _____

Assunto impegno contabile N° _____ Missione.Programma _____ Cap. _____

Esercizio _____ per € _____

IL DIRIGENTE _____

Atto soggetto a pubblicazione integrale per estratto

- VISTO** il **D.Lgs. 30 marzo 2001 n° 165** recante "Norme Generali sull'Ordinamento del Lavoro alle Dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la **L.R. 2 marzo 1996 n° 12** concernente la "Riforma dell'Organizzazione Amministrativa Regionale" come successivamente modificata ed integrata;
- VISTA** la **D.G.R. 13 gennaio 1998 n° 11** con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;
- VISTA** la **Legge Regionale del 6 settembre 2001 n° 34**, relativa al nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata;
- VISTE** le **DD.G.R. 23 maggio 2005 n° 1148 e 5 luglio 2005 n° 1380** inerenti la denominazione e la configurazione dei Dipartimenti Regionali;
- VISTA** la **D.G.R. 5 ottobre 2005 n° 2017** e sue successive modificazioni con cui sono state individuate le strutture dirigenziali ed è stata stabilita la declaratoria dei compiti alle medesime assegnati;
- VISTA** la **L.R. 25 ottobre 2010 n° 31** che all'**articolo 2** reca norme di adeguamento delle disposizioni regionali all'art.19 del d.lgs 165/2001 in materia di conferimento delle funzioni dirigenziali;
- VISTA** la **D.G.R. 2047 del 14 dicembre 2010** concernente il conferimento degli incarichi di direzione, ai Dirigenti regionali a tempo indeterminato, delle strutture e delle posizioni dirigenziali dei Dipartimenti dell'Area Istituzionale della Giunta;
- VISTE** le **DD.G.R. n° 2061 e n° 2062 del 14 dicembre 2010** concernenti il conferimento, ai sensi dell'articolo 2 comma 7 della legge regionale 31/2010, degli incarichi di direzione di taluni Uffici del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana;
- VISTA** la **D.G.R. 23 aprile 2008 n.539**, modificativa della D.G.R.n.637/06, con la quale è stata approvata la disciplina dell'iter procedurale delle proposte di Deliberazione della Giunta Regionale e dei Provvedimenti Dirigenziali;
- VISTO** il **Regolamento (CE) n. 73/09 del Consiglio del 19 gennaio 2009** che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori ed in particolare gli artt. 4, 5 e 6 e gli Allegati II e III;
- VISTO** il **Regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione del 29/10/2009**, recante modalità di applicazione del regime del pagamento unico di cui al Regolamento (CE) n. 73/2009;
- VISTO** il **Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20/09/2005**, sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il **Regolamento n. 65/2011** che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale ;
- VISTO** il **Regolamento (CE) n. 1122/2009** della Commissione del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al Regolamento (CE) n. 73/2009;
- VISTO** il **Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007** e successive modifiche ed integrazioni, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, (Regolamento unico OCM) e successive modifiche ed integrazioni e in particolare gli articoli 85 unvicies, 103 septvicies relativi ai premi di estirpazione, programmi di sostegno alla ristrutturazione e riconversione sostegno alla vendemmia verde per i vigneti e l'articolo 103 quater dello stesso regolamento, relativo ai programmi operativi nel settore ortofrutticolo;

- VISTO** l'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 recante modifica del Regolamento (CE) n. 1234/2007;
- VISTA** la Direttiva 2000/60/CE e ss.mm.ii. ndel Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- VISTO** il Regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE)n.1698/2005 del Consiglio che entra in vigore dal 1° gennaio 2014 ;
- VISTO** il Regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento , sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Conjsiglio (CEE) n.352/78 , (CE) n 165/94, (CE) n.2799/98 , (CE) n.814/2000 ,(CE) n.1290/2005 e (CE) n.485/2008 , che al titolo VI " Condizionalità " definisce le nuove regole di Condizionalità , ed entra in vigore dal 1° gennaio 2014 ;
- VISTO** il Regolamento (UE) n.1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento recante norme siu pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n.637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n 73/2009 del Consiglio che entra in vigore dal 1° gennaio 2014 ;
- VISTO** il Regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento recante organizzazione comune deii mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n.922/72, (CEE) n. 234/79 , (CE) n.1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio che entra in vigore dal 1° gennaio 2014 ;
- VISTO** il Regolamento (UE) n.1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno asllo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il Regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE)1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- VISTO** il Regolamento (CE) n.11072009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ;
- VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 recante "Norme in materia di ambiente" ;
- VISTO** il Decreto Ministeriale n.109 del 7 aprile 2006 del MIPAAF recante criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art.38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152 ;
- VISTO** il Decreto Ministeriale n.30125 del 22 dicembre 2009 e ss.mm.ii. relativo alla "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n.73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di Sviluppo Rurale" ;

CONSIDERATE le modifiche e le integrazioni al DM 30125/2009 riguardanti gli Atti B9 e B11 e lo Standard 5.2 di Condizionalità apportate con DM 15414 del 10 dicembre 2013 ;

VISTE le **DGR n.951/2012 e n.30/2013** relative all'adozione delle Misure di Tutela e Conservazione per i Siti Natura 2000 di Basilicata per le Aree Territoriali Omogenee 1-2-3-4-5-6-8-9-10-e 11 ;

VISTO il **DMATTM del 16 settembre 2013** "Designazione di venti ZSC della regione biogeografia mediterranea insistenti nel territorio della Regione Basilicata , ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357" (GU n.226 del 26-09-2013 – Serie Generale) con il quale vengono approvate e rese esecutive le misure generali e sito specifiche delle predette ZSC ;

CONSIDERATO che a seguito della predetta designazione occorre aggiornare l'Atto A5 di Condizionalità ;

VISTA la nota ufficiale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali prot. 2176 del 29 gennaio 2014 , con la quale si invitano le Regioni a recepire , nei rispettivi provvedimenti regionali in materia di Condizionalità le modifiche ;

RITENUTO di dover aggiornare il regime di condizionalità nella Regione Basilicata per l'anno 2014 con le modifiche apportate dal predetto D.M. n.15414/2013 pubblicato in G.U n.52 del 03/03/2014 che entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione ;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 22 del D.M. n.30125/2009 E ss.mm.ii. , ai fini e per gli effetti di cui agli articoli 4, 5 e 6, e agli Allegati II e III del Reg.(CE) n.73/2009 , le Regioni e le Province autonome devono definire con propri provvedimenti , l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale , in base agli Atti elencati nell'Allegato I ed alle Norme e agli Standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche ambientali elencate nell'Allegato II al medesimo decreto e qualora intervengano modifiche e integrazioni entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore delle medesime ;

DATO ATTO che gli impegni riportati nell'allegato A e B del presente provvedimento sono coerenti con quanto indicato nell'allegato II del Regolamento (UE) n.1310 del 17 dicembre 2013;

DATO ATTO di aver ottemperato a quanto previsto dall'art.22 comma 2 del D.M. n.30125/2009 e ss.mm.ii. che prevede che ciascuna Regione trasmetta al MIPAF le proprie bozze di lavoro al fine di armonizzare le norme regionali di condizionalità con le disposizioni del predetto decreto ;

VISTO il parere favorevole espresso dal MIPAAF con nota prot. n.6658 del 24/03/2014 in merito al regime di condizionalità della Regione Basilicata per l'anno 2014 ;

RITENUTO necessario dettare le disposizioni per l'anno 2014, del regime di Condizionalità per la Regione Basilicata , volto a subordinare il pagamento degli aiuti diretti al rispetto dei richiamati Criteri di Gestione Obbligatorie delle Norme e degli Standard relativi alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali .

Su proposta dell'Assessore al ramo;

Ad unanimità di voti:


DELIBERA

1. Di dare atto che le disposizioni di cui al Capo II – Condizionalità del D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125 e ss.mm.ii., per l'anno 2014, si applicano :
 - ai beneficiari dei pagamenti diretti concessi a norma del Regolamento (CE) n. 73/2009;
 - ai beneficiari delle indennità e pagamenti di cui all'art. 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), del Regolamento (CE) n. 1698/2005;
 - ai beneficiari dei pagamenti, relativi ai programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, ai programmi di sostegno per la vendemmia verde o ai pagamenti del premio di estirpazione vigneti di cui alla vigente OCM vino ;
2. Di dare atto che le tipologie di utilizzazione delle particelle , secondo cui è differenziato l'ambito di applicazione di Atti , Norme e Standard, sono di seguito indicate :
 - Superfici a seminativo, come definite ai sensi dell'articolo 2 lettera a) del Regolamento (CE) n. 1120/09;
 - Superfici non più utilizzate a fini produttivi, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali;
 - Pascolo permanente, come definito ai sensi dell'articolo 2 lettera c) del Regolamento (CE) n. 1120/09;
 - Oliveti, con riferimento al mantenimento delle piante in buone condizioni vegetative;
 - Vigneti, come individuati ai sensi dell'articolo 75 del Regolamento (CE) n. 555/08 e successive modifiche ed integrazioni, con riferimento al mantenimento delle piante in buone condizioni vegetative;
 - Qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria dei pagamenti diretti di cui al Regolamento (CE) n. 73/2009 o delle indennità e pagamenti di cui all'articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), del Regolamento (CE) n. 1698/05 o dei pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno dell'OCM vino per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde o dei pagamenti del premio di estirpazione;
3. Di approvare per quanto esposto in premessa , l'allegato A che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione recante " Elenco dei Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2014 a norma dell'art. 5 e dell'allegato II al Reg.(CE) n.73/09, conformemente a quanto disposto , per l'anno 2014, dall'Allegato II al Regolamento di transizione (UE) n.1310/2013 ;

4. Di approvare , per quanto esposto in premessa , l'allegato B che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione recante, "Elenco delle Norme e degli Standard per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche Ambientali" (BCAA) applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2014 a norma all'articolo 6 e dell'allegato III del Reg.(CE) n.73/09, conformemente a quanto disposto, per l'anno 2014, dall'Allegato II al Regolamento di transizione (UE) n.1310/2013; ;
5. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) e all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) ;
6. Di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata , sul sito internet Regionale e sul sito www.basilicatapsr.it

IL RESPONSABILE P.O.

Dr. Franco **MUSCILLO**



IL DIRIGENTE

Ing .Giuseppe **ELIGIATO**



Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

**DISPOSIZIONI APPLICATIVE DELLA CONDIZIONALITA' IN
BASILICATA PER L'ANNO 2014**

ALLEGATO - A

recante

**ELENCO DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI (CGO) DI CUI AGLI ARTICOLI
4 E 5 E A NORMA DELL'ALLEGATO II DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009**

ELENCO "A" DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI DI CUI AGLI ARTICOLI 4E 5 E A NORMA DELL'ALLEGATO II DEL REGOLAMENTO (CE) N.73/09

CAMPO DI CONDIZIONALITA': AMBIENTE

ATTO A1 – DIRETTIVA 2009/147/CE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI

ARTICOLO 3, paragrafo 1 , articolo 2 , lettera b) , articolo 4 paragrafi 1 , 2 e 4 e articolo 5 lettere a) , b) e d)

Recepimento

- **Deliberazione 26 marzo 2008. Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Modifica della deliberazione 2 dicembre 1996 del Ministero dell'ambiente, recante: «Classificazione delle Aree protette». (Repertorio n. 119/CSR). (G.U. n. 137 del 13 giugno 2008);**
- **DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) e successive modifiche ed integrazioni;**
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002);**
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni;**
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 giugno 2009 "Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 2009/147/CE" (G.U. n. 157 del 9 luglio 2009).**

Recepimento regionale

- **D.G.R. n. 978 del 4.6.2003 "Pubblicazione delle schede dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE in previsione dell'adozione ed attuazione delle "Linee guida per la gestione dei Siti Natura 2000" di cui al Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 3.9.2002 (BUR n. 46 del 1.7.2003)**
- **D.G.R. n.1925 del 28/12/2007 " Rete Natura 2000 in Basilicata – applicazione del DM MATT 03/09/2002 (GU 224 del 24/09/02)"**
- **D.G.R. n. 2454 del 22.12.2003 di approvazione degli indirizzi applicativi in materia di *Valutazione di incidenza* per tutte le tipologie di progetti e piani indicati al DPR 357/97 (BUR n. 4 del 16.1.2004)**
- **D.G.R. n. 590 del 14/03/2005 di individuazione e richiesta di designazione di nuove zone a protezione speciale – ZPS, integrata con n. DGR n. 267 del 28/02/2007.**

- **Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 65 del 19/03/2008** “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative a ZSC e ZPS”
- **D.G.R. n. 1625 del 25/09/2009** (Individuazione e/o Aggiornamento dei precisi riferimenti catastali delle aree ZSC .Approvazione ed Affidamento delle ulteriori attività per il completamento. Applicazione della D.G.R. n.1925/07).Approvazione e Pubblicazione cartografie catastali delle aree SIC e ZPS della Rete Natura 2000 in Basilicata in applicazione del Decreto MATTM del 17/10/2007 e delle Aree Naturali Protette Regionali.

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma dell'art.22, comma 1, del D.M30125 del 22 dicembre 2009 e ss.mm.ii, si applicano a livello di azienda agricola nelle more dell'emanazione dei Piani di gestione e/o delle misure di conservazione regionali, le pertinenti disposizioni di cui al **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZCS) e a zone di protezione speciale (ZPS)”** e specificatamente :

- articolo 3 “*Definizione delle misure di conservazione per le zone di protezione speciale (ZPS)*”;
- articolo 4 “*Individuazione di tipologie ambientali di riferimento per le ZPS*”;
- articolo 5 “*Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione per tutte le ZPS*” - commi 1 e 2 ;
- nonché gli “obblighi e divieti” elencati all'art. 6 “*Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione per tipologie di ZPS*”

Elenco delle ZPS

CODICE	TIPO SITO	DENOMINAZIONE
IT9220135	C	Gravine di Matera
IT9210271	A	Appennino Lucano, Valle Agri, Monte Sirino, Monte Raparo
IT9210266	C	Valle del Tuorno - Bosco Luceto
IT9210020	C	Bosco Cupolicchio (Tricarico)
IT9220055	C	Bosco Pantano di Policoro e Costa Ionica Foce Sinni
IT9210142	C	Lago Pantano di Pignola
IT9220144	C	Lago S. Giuliano e Timmari
IT9210190	C	Monte Paratiello
IT9210210	C	Monte Vulture
IT9220255	C	Valle Basento - Ferrandina Scalo
IT9220260	C	Valle Basento Grassano Scalo – Grottole
IT9210150	C	Monte Coccovello - Monte Crivo - Monte Crive
IT9210201	C	Lago del Rendina
IT9210105	C	Dolomiti di Pietrapertosa
IT9210275	A	Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi
IT9210270	A	Appennino Lucano, Monte Volturino
IT9220130	C	Foresta Gallipoli – Cognato

8

ATTO A3 – DIRETTIVA 86/278/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, IN PARTICOLARE DEL SUOLO, NELL'UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA

ARTICOLO 3

Recepimento

- **Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99** “Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura” (Supplemento ordinario alla G.U.n.38 del 15 febbraio 1992)

Recepimento regionale

- **Legge Regionale n. 12 del 02/03/1994** “Norme per la utilizzazione in agricoltura dei fanghi di depurazione provenienti da insediamenti civili e produttivi”(BUR n.13 del 5/3/94)

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell’azienda agricola

A norma dell’art.22, comma 1 del D.M. n.30125 del 22 dicembre 2009 e ss.mm.ii, si applicano a livello di azienda agricola gli impegni di seguito indicati:

Autorizzazione e notifica (art. 2 e 4 L.R.12/94)

Autorizzazione allo spandimento in agricoltura dei fanghi derivanti dalla depurazione, da parte del competente Ufficio del Dipartimento Ambiente, su richiesta dell’interessato, dietro presentazione di tutte le indicazioni di cui all’art. 9, comma 2 e all’art. 10 comma 1 del D.lgs n. 99/1992, nonché le analisi e la individuazione dei terreni sui quali intende svolgere l’attività, come previsto dall’art. 10, comma 1 del medesimo decreto e in considerazione del disposto di cui all’art.6, punto 4 dello stesso decreto.

Prescrizioni (art. 5 L.R. 12/94)

1. Oltre a quanto già previsto dall’art. 4 del D. Lgs n. 99/1992 è vietato lo smaltimento dei fanghi di depurazione:
 - a) Ad una distanza inferiore a cinquecento metri dai centri abitati e dai corsi d’acqua;
 - b) Ad una distanza inferiore a cento metri da case singole;
 - c) Nell’area del Parco Nazionale del Pollino;
 - d) Nell’area del bacino Idrominerario del Vulture e della Calda di Latronico;
 - e) Nelle aree protette riconosciute ai sensi delle leggi nazionali e regionali;
 - f) Nelle aree limitrofe a sorgenti e pozzi ad uso potabile, vincolate anche ai sensi del vigente piano regolatore delle acque di cui al DPR 236/1988;
 - g) Nei terreni destinati a colture protette da serre o tunnel, fragola compresi;
 - h) Nei terreni destinati a bosco, vigneti e ortaggi;
 - i) Nei terreni incolti;
 - j) Nei terreni sabbiosi o ciottolosi;
 - k) Nei terreni coltivati, cinque giorni prima dell’irrigazione.
2. Tutto il personale che viene a contatto con i fanghi di cui alla presente normativa, dalla produzione all’applicazione al terreno, deve essere protetto almeno da vaccinazione contro il tetano ed il tifo.
3. Devono essere altresì rispettate tutte le norme igienico – sanitarie e di sicurezza, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

Obblighi (art 7. L.R.12/94)

- I fanghi trattati, per i quali ai sensi della presente legge viene autorizzato l'utilizzo in agricoltura, restano integralmente assoggettati alle vigenti disposizioni sullo smaltimento dei rifiuti fino al momento del loro conferimento all'utilizzatore o smaltitore autorizzato ai sensi della presente legge.
- In particolare i produttori di fanghi di cui al precedente comma e coloro che effettuano attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e trattamento restano assoggettati agli obblighi di cui all'art. 3 del decreto legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito con modifiche nella legge 9 novembre 1988, n. 475, concernenti la tenuta dei registri di carico e scarico e la comunicazione annuale al catasto dei rifiuti speciali.
- La comunicazione di cui al precedente comma 2 costituisce ad ogni effetto adempimento dell'obbligo di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 99/1992.
- Entro il 30 giugno di ogni anno la Regione, sulla base delle autorizzazioni rilasciate nell'anno precedente e delle comunicazioni al catasto rifiuti, trasmette al Ministero dell'ambiente la relazione di cui all'art. 6, punto 5, del D.Lgs. n. 99/1992.

ATTO A4 – DIRETTIVA 91/676/CEE DEL CONSIGLIO RELATIVA ALLA PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE

ARTICOLI 4 E 5

Recepimento

- **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.**
Art.74, lettera pp), definizione di “Zone vulnerabili”:
 - “zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi”;
- Art. 92, designazione di “Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”:**
 - Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A-III alla parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni.
- **D. M. 19 aprile 1999 “Approvazione del Codice di Buona Pratica Agricola” (Supplemento Ordinario n. 86 alla G. U. n. 102 del 04-05-1999)**
- **Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di all'articolo 38 del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (S. O. n. 120 alla G. U. 109 del 12-05-2006).**
- **Decisione della Commissione 2011/721/UE del 3 novembre 2011, che concede una deroga richiesta dall'Italia con riguardo alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.**

Recepimento regionale

- **Deliberazione G. R. n. 508 del 25 marzo 2002** "Individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e protezione delle acque" (B.U.R. n°25 del 16/04/2002)
- **Deliberazione G. R. n. 1985 del 19 dicembre 2006** "Analisi dei dati di monitoraggio qualitativo dei corpi idrici e definizione delle zone vulnerabili e delle aree sensibili finalizzate alla redazione del PRTA. Approvazione"
- **Deliberazione del Consiglio Regionale 6 giugno 2006 n. 119** "art. 19 del Decreto Legislativo n. 152/99 – Programma d'azione della Basilicata per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola" (B.U.R. n. 34 del 10-07-2006)
- **Deliberazione G. R. 17 ottobre 2006 n. 1505** "Programma d'azione della Basilicata per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola: definizione delle istruzioni tecnico operative e della modulistica" (B. U. R. n. 67 del 01-11-2006)
- **Deliberazione del Consiglio Regionale 20 novembre 2007 n. 338** – "Programma d'azione Basilicata per zone vulnerabili da nitrati di origine agricola: modifiche ed integrazioni" (BUR n.57 del 16/12/2007).
- **Determinazione Dirigenziale 4 giugno 2008 n.727** ."Programma d'azione Basilicata per zone vulnerabili da nitrati di origine agricola definizione delle istruzioni tecnico operative e della modulistica "Rettifica e integrazione dell'All. C –Piano di utilizzazione agronomica (PUA)" (BUR n.28 del 2/7/2008).

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma dell'art.22, comma 1, del D.M. n.30125 del 22 dicembre 2009 e ss.mm.ii, si applicano a livello di azienda agricola gli impegni di seguito indicati:

In ottemperanza a quanto previsto dal TITOLO V del D.M. del 07/04/2006 e da quanto stabilito dal Programma d'Azione della Basilicata e dalle relative Istruzioni Tecnico Operative di cui ai succitati atti regionali, si distinguono le diverse tipologie di impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da nitrati:

ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA DELLA BASILICATA

Le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola della Basilicata corrispondono ai territori dei comuni di : Bernalda , Pisticci , Scanzano Jonico , Policoro , Nova Siri , Rotondella e Montalbano Jonico .

DISPOSIZIONI TECNICO-AMMINISTRATIVE PER L'UTILIZZO DEI FERTILIZZANTI AZOTATI

L'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati è soggetta a disposizioni tecnico-amministrative in ragione delle diverse tipologie aziendali e secondo le modalità stabilite nei successivi paragrafi e sintetizzate nell'allegato E. del Programma d'Azione.

La Provincia è l'Ente preposto a ricevere, dal legale rappresentante dell'azienda che effettua l'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati, i seguenti documenti:

- a) Comunicazione;
- b) Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) o Piano di Fertilizzazione (PdF);

Devono essere, inoltre, rispettati, in funzione delle tipologie aziendali, gli adempimenti amministrativi riguardanti la tenuta di:

- a) Registro aziendale;
- b) Documento di Trasporto.

COMUNICAZIONE

1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici è soggetta alla presentazione alla Provincia della Comunicazione.
2. Gli obblighi di Comunicazione sono differenziati in funzione della tipologia aziendale come di seguito riportato:
 - a) Le aziende che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto al campo da effluenti zootecnici superiore a 3000 Kg per anno devono presentare la Comunicazione completa;
 - b) Le aziende che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto al campo da effluenti zootecnici compreso tra 1000 e 3000 Kg per anno devono presentare la Comunicazione semplificata;
 - c) Le aziende che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto al campo da effluenti zootecnici inferiore a 1000 Kg per anno sono esonerate dall'obbligo di Comunicazione;
3. La Comunicazione, redatta da un tecnico agricolo abilitato, deve essere presentata alla Provincia, dal legale rappresentante dell'azienda, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività e deve essere rinnovata ogni cinque anni, fermo restando l'obbligo dell'interessato di segnalare, entro 45 giorni dall'evento, le eventuali modifiche riguardanti la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli effluenti, nonché i terreni destinati all'applicazione.

CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE COMPLETA

La comunicazione completa, deve contenere le seguenti informazioni:

1. identificazione univoca dell'azienda, del titolare e/o del rappresentante legale, nonché corografia alla scala opportuna dell'azienda e di tutti gli eventuali ulteriori corpi aziendali ad esso connessi;
2. per le attività relative alla produzione di effluenti zootecnici:
 - a) consistenza dell'allevamento, specie, categoria e indirizzo produttivo degli animali allevati, calcolando il peso vivo riferendosi alla Tabella 1 dell'allegato D del Programma d'azione;
 - b) quantità e caratteristiche degli effluenti prodotti;

- c) volume degli effluenti da computare per lo stoccaggio, utilizzando come base di riferimento la Tabella 1 dell'allegato D del Programma d'azione, e tenendo conto degli apporti meteorici;
 - d) tipo di alimentazione, fonte di approvvigionamento e stime dei consumi idrici;
 - e) tipo di stabulazione e sistema di rimozione delle deiezioni;
3. per le attività relative allo stoccaggio di effluenti zootecnici:
- a) ubicazione, numero, capacità e caratteristiche degli stoccaggi, in relazione alla quantità e alla tipologia degli effluenti zootecnici e delle acque di lavaggio di strutture;
 - b) volume degli effluenti assoggettati ad altre forme di trattamento diverse dallo stoccaggio;
 - c) valori dell'azoto al campo nel liquame e nel letame nel caso del solo stoccaggio e nel caso di altro trattamento oltre allo stoccaggio.

Nel caso di particolari modalità di gestione e trattamento degli effluenti, da dettagliare in una relazione tecnica e da supportare con misure dirette, la quantità e le caratteristiche degli effluenti prodotti possono essere determinate senza utilizzare i valori di cui alle tabelle dell'allegato D al Programma d'Azione. Le misure accennate dovranno seguire uno specifico piano di campionamento, concepito secondo le migliori metodologie disponibili, di cui deve essere fornita dettagliata descrizione nella relazione tecnica di cui sopra da allegare alla Comunicazione;

4. per le attività relative allo spandimento degli effluenti zootecnici:
- a. Superficie Agricola Utilizzata aziendale, identificazione catastale dei terreni destinati all'applicazione al suolo degli effluenti zootecnici e attestazione del relativo titolo d'uso;
 - b. estensione dei terreni non destinati ad uso produttivo;
 - c. individuazione degli appezzamenti omogenei per tipologia prevalente di suolo, pratiche agronomiche precedenti e condizioni morfologiche;
 - d. ordinamento colturale praticato al momento della comunicazione;
 - e. distanza tra i contenitori di stoccaggio e i diversi corpi aziendali destinati all'applicazione degli effluenti;
 - f. tecniche di distribuzione, con specificazione di macchine e attrezzature utilizzate e termini della loro disponibilità.

5. Indicazione del recapito degli effluenti prodotti in eccedenza rispetto al quantitativo massimo applicabile al suolo.

CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE SEMPLIFICATA

La comunicazione semplificata, deve contenere le seguenti informazioni:

- a) identificazione univoca dell'azienda, del titolare e/o del rappresentante legale, nonché corografia alla scala opportuna dell'azienda e di tutti gli eventuali ulteriori corpi aziendali ad essa connessi;
- b) Superficie Agricola Utilizzata aziendale, identificazione catastale dei terreni destinati all'applicazione al suolo degli effluenti zootecnici e delle acque reflue attestazione del relativo titolo d'uso;
- c) estensione dei terreni non destinati ad uso produttivo;
- d) consistenza dell'allevamento, specie e categoria degli animali allevati;
- e) capacità e caratteristiche degli stoccaggi in relazione alla quantità e alla tipologia degli effluenti zootecnici, delle acque di lavaggio delle strutture e delle acque reflue;
- f) Indicazione del recapito degli effluenti e/o delle acque reflue prodotti in eccedenza rispetto al quantitativo massimo applicabile al suolo.

IL PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (PUA) E IL PIANO DI FERTILIZZAZIONE (PdF)

1. Al fine di minimizzare le perdite di azoto nell'ambiente, l'utilizzo dei fertilizzanti azotati deve essere effettuato nel rispetto dell'equilibrio tra il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture e l'apporto di azoto alle colture.
2. L'apporto di azoto alle colture di cui al punto 1 corrisponde:
 - alla quantità di azoto presente nel suolo nel momento in cui la coltura comincia ad assorbirlo in maniera significativa;
 - all'apporto di azoto tramite la mineralizzazione netta delle riserve di azoto organico nel suolo;
 - all'azoto da deposizione atmosferica;
 - all'aggiunta di composti di azoto provenienti da effluenti di allevamento e acque reflue;



- all'aggiunta di composti di azoto provenienti dal riutilizzo irriguo di acque reflue depurate di cui al decreto 12 giugno 2003, n. 185 del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio, da fertilizzanti di cui alla legge n. 748 del 1984 e da fanghi di depurazione di cui al decreto legislativo n. 99 del 1992.

1. Per una razionale gestione delle pratiche di fertilizzazione azotata deve essere redatto il PUA o il PdF, volti a definire e giustificare, per un periodo di durata non superiore a cinque anni, le pratiche di fertilizzazione adottate, rispettando il limite di 170 Kg/ha per anno.
2. L'obbligo riguardante la redazione del PUA e del PdF è differenziato in funzione dei quantitativi di azoto al campo da effluenti zootecnici o di azoto totale utilizzati dall'azienda, come di seguito riportato:
 - a) Le aziende che utilizzano una quantità di azoto al campo da effluenti zootecnici superiore a 3000 kg/anno devono redigere il PUA;
 - b) Le aziende che utilizzano una quantità di azoto da effluenti zootecnici uguale o inferiore a 3000 kg/anno e una quantità di azoto totale superiore a 3000 kg/anno devono redigere il PdF;
 - c) Le aziende che utilizzano una quantità di azoto totale uguale o inferiore a 1000 kg/anno sono esonerate dal redigere il PUA e il PdF.

DISPOSIZIONI PER LA REDAZIONE DEL PUA (Piano di Utilizzazione Agronomica)

1. Il PUA, da allegarsi alla Comunicazione, deve essere redatto da un tecnico agricolo abilitato. Per la sua redazione, devono essere acquisiti i dati agronomici di dettaglio per aree aziendali omogenee per la definizione dei seguenti elementi:
 - a) dosi di azoto da utilizzare per coltura e/o avvicendamento da applicare a livello di area aziendale omogenea tenendo conto dei fabbisogni per coltura;
 - b) tipi di fertilizzanti e/o di acque reflue e rispettive quantità, in considerazione degli indici di efficienza;
 - c) modalità di utilizzazione, in relazione alle aree omogenee, alle colture, ai suoli, ai mezzi di distribuzione, ecc..
2. Nel PUA devono essere determinati i seguenti parametri idonei alla formulazione di un bilancio dell'azoto relativo al sistema suolo-pianta:
 - fabbisogno prevedibile di azoto delle colture;

- apporto alle colture di azoto proveniente dal suolo e dalla fertilizzazione.

3. L'equilibrio tra l'apporto di azoto alle colture e il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture può essere giustificato in via approssimata, attraverso l'uso di metodi del bilancio dell'azoto, come ad esempio la seguente equazione:

$$N_c + N_f + AN + (K_c \times FC) + (K_o \times FO) = (Y \times b)$$

Al primo membro dell'equazione di bilancio compaiono gli apporti azotati alle colture da quantificare nel modo seguente:

- a) N_C = disponibilità di N derivante da precessioni colturali.
b) N_F = disponibilità di N derivante dalle fertilizzazioni organiche effettuate nell'anno precedente.

In questa voce si deve considerare la disponibilità derivante dall'apporto di letame dell'anno precedente, pari ad una percentuale minima del 30% dell'azoto apportato.

- c) AN = apporti naturali, consistenti in:
fornitura di azoto dal suolo (l'azoto disponibile nel suolo è collegato con il tenore di materia organica, il cui tasso di mineralizzazione varia con la tessitura, il regime termico e idrico e l'intensità delle lavorazioni)
fornitura di azoto da deposizioni atmosferiche
d) FC è la quantità di N apportata col concime chimico o minerale;
e) K_C è il coefficiente di efficienza relativo agli apporti di concime chimico (FC).
f) FO è la quantità di N apportata con il concime organico.
g) K_O è il coefficiente di efficienza relativo agli apporti di fertilizzante organico (FO).
Esso varia in funzione della coltura, dell'epoca e della modalità di distribuzione e della struttura del suolo.

Al secondo membro dell'equazione di bilancio compaiono le asportazioni colturali che si calcolano moltiplicando i coefficienti unitari di asportazione (b) per la produzione che, ragionevolmente, in riferimento ai risultati produttivi conseguiti negli anni precedenti, si prevede di ottenere (Y).

DISPOSIZIONI PER LA REDAZIONE DEL PdF (Piano di Fertilizzazione)

Le aziende che utilizzano una quantità di azoto da effluenti zootecnici uguale o inferiore a 3000 kg/anno e una quantità di azoto totale superiore a 3000 kg/anno sono tenute a redigere il PdF al fine di giustificare l'utilizzo dei fertilizzanti azotati secondo le seguenti modalità:

- a) per la concimazione di colture erbacee, foraggiere, orticole e sementiere: stima degli apporti di azoto basata sulle asportazioni totali (asportazioni unitarie moltiplicate per la resa prevista) e comunque entro una quantità massima per coltura o per avvicendamento, valutata in considerazione delle rese massime realmente ottenibili e da riscontri di campo e sperimentali;
- b) per la concimazione delle colture arboree da frutto e vite: stima degli apporti di azoto basata sulle asportazioni totali e considerando una quota di azoto necessaria a sostenere la crescita annuale (quota di base).

REGISTRO AZIENDALE

1. Le aziende tenute alla presentazione della Comunicazione e/o del PdF sono obbligati a tenere un "Registro aziendale" sul quale devono annotare gli spandimenti di fertilizzanti azotati nei siti di spandimento.
2. Il "Registro aziendale", sarà composto da fogli numerati e vidimati dalla Provincia e tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo per cinque anni.

TRASPORTO

1. Per il trasporto degli effluenti zootecnici e delle acque reflue di cui al presente Programma d'azione, all'esterno del sito di produzione è obbligatorio il documento di trasporto, contenente le seguenti informazioni:
 - a) gli estremi identificativi dell'azienda da cui origina il materiale trasportato e del legale rappresentante della stessa;
 - b) la natura e la quantità degli effluenti e/o delle acque reflue trasportate;
 - c) l'identificazione del mezzo di trasporto;
 - d) gli estremi identificativi dell'azienda destinataria e del legale rappresentante della stessa;
 - e) gli estremi della Comunicazione redatta dal legale rappresentante dell'azienda da cui origina il materiale trasportato.

2. Il documento di trasposto deve essere compilato dal rappresentante legale dell'azienda produttrice e conservato per cinque anni a decorrere dalla data del trasporto. Copia di tale documento deve essere consegnata dal trasportatore al destinatario che lo deve conservare per cinque anni.

STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI

Gli effluenti destinati all'utilizzazione agronomica devono essere raccolti in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze colturali e di capacità sufficiente a contenere gli effluenti prodotti in periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative e tali da garantire le capacità di stoccaggio di seguito indicate.

CARATTERISTICHE DELLO STOCCAGGIO E DELL'ACCUMULO DEI MATERIALI PALABILI

Lo stoccaggio dei materiali palabili deve avvenire su platea impermeabilizzata, avente una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione. In considerazione della consistenza palabile dei materiali, la platea di stoccaggio deve essere munita di idoneo cordolo o di muro perimetrale, con almeno un'apertura per l'accesso dei mezzi meccanici per la completa asportazione del materiale, e deve essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea.

La capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale palabile prodotto in 90 giorni. Per il dimensionamento della platea di stoccaggio dei materiali palabili, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, si fa riferimento alla tabella 1 dell'allegato D del Programma d'Azione. Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni le lettiere possono essere direttamente stoccate al termine del ciclo produttivo sottoforma di cumuli in campo purché gli stessi siano protetti dalle infiltrazioni delle acque meteoriche.

Il calcolo della superficie della platea di stoccaggio dei materiali palabili deve essere funzionale al tipo di materiale stoccato; in relazione ai volumi di effluente per le diverse tipologie di allevamento di cui alla tabella 1 dell'allegato D del Programma d'Azione. Si riportano di seguito, per i diversi materiali palabili, valori indicativi, per i quali dividere il volume di stoccaggio espresso in m³ al fine di ottenere la superficie in m² della platea:

- a) 2 per il letame;

- b) 2 per le lettiera esauste degli allevamenti cunicoli;
- c) 2 lettiera esausta degli allevamenti avicoli;
- d) fino a 2.5 per le deiezioni di avicunicoli rese palabili da processi di disidratazione;
- e) 1 per le frazioni palabili risultanti da trattamento termico e/o meccanico di liquami;
- f) 1 per fanghi palabili di supero da trattamento aerobico e/o anaerobico di liquami da destinare all'utilizzo agronomico;
- g) 1,5 per letami e/o materiali ad essi assimilati sottoposti a processi di compostaggio;
- h) 3,5 per i prodotti palabili, come la pollina delle galline ovaiole allevate in batterie con sistemi di pre-essiccazione ottimizzati, aventi un contenuto di sostanza secca >65%. Per tali materiali lo stoccaggio può avvenire anche in strutture di contenimento senza limiti di altezza.

Sono considerate utili, ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio, le superfici della lettiera permanente, purché alla base siano impermeabilizzate nonché le cosiddette "fosse profonde" dei ricoveri a due piani delle galline ovaiole. Per le lettiera permanenti il calcolo del volume stoccato fa riferimento ad altezze massime della lettiera di 0,60 m nel caso dei bovini, di 0,15 m per gli avicoli, 0,30 m per le altre specie.

Per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%, la capacità di stoccaggio non deve essere inferiore al volume di materiale prodotto in 120 giorni. Per i contenitori esistenti l'adeguamento deve avvenire entro 5 anni dalla data di emanazione del Programma d'Azione.

Per i restanti contenitori l'adeguamento deve avvenire entro la fine del 2008.

L'accumulo temporaneo su suolo agricolo di letami è ammesso solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni, fatto salvo quanto detto prima per gli allevamenti avicoli, e per un periodo non superiore a tre mesi; tale accumulo può essere praticato ai soli fini della utilizzazione agronomica sui terreni circostanti ed in quantitativi non superiori al fabbisogno di letame dei medesimi. Gli accumuli devono essere di forma e dimensioni tali da garantire una buona aerazione della massa e, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie per effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche, oltre a prevedere un'idonea impermeabilizzazione del suolo.

Divieti di accumulo di letami

L'accumulo di letami su suolo agricolo è vietato:

- a meno di 30 metri di distanza dai corsi d'acqua;
- a distanza inferiore a 5 m dalle scoline;

- a 40 m dalle sponde dei laghi, dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere e di transizione, nonché delle zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;
- sullo stesso suolo per più di una stagione agraria.

CARATTERISTICHE E DIMENSIONAMENTO DEI CONTENITORI PER LO STOCCAGGIO DEI MATERIALI NON PALABILI

Gli stoccaggi degli effluenti non palabili devono essere realizzati in modo da poter accogliere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattrici agricole, quando queste acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte interessate dalla presenza di effluenti zootecnici. Le norme riguardanti lo stoccaggio devono prevedere l'esclusione, attraverso opportune deviazioni, delle acque bianche provenienti da tetti e tettoie nonché le acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all'allevamento. Le dimensioni dei contenitori non dotati di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana devono tenere conto delle precipitazioni medie e di un franco minimo di sicurezza di 10 centimetri.

Il fondo e le pareti dei contenitori devono essere adeguatamente impermeabilizzati mediante materiale naturale od artificiale al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi all'esterno.

Nel caso dei contenitori in terra, qualora i terreni su cui sono costruiti abbiano un coefficiente di permeabilità $k > 10^{-7}$ cm/s, il fondo e le pareti dei contenitori devono essere impermeabilizzati con manto artificiale o naturale posto su un adeguato strato di argilla di riporto, nonché dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante.

Nel caso di costruzione di nuovi contenitori di stoccaggio al fine di indurre un più alto livello di stabilizzazione dei liquami, deve essere previsto il frazionamento del loro volume di stoccaggio in almeno due contenitori. Il prelievo a fini agronomici deve avvenire dal bacino contenente liquame stoccato da più tempo. Nel caso di costruzione di nuovi contenitori di stoccaggio sono da incentivare strutture con sistemi di allontanamento delle acque meteoriche.

Il dimensionamento dei contenitori di stoccaggio deve essere tale da evitare rischi di cedimenti strutturali e garantire la possibilità di omogeneizzazione del liquame.

La capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al tempo di stabulazione, non deve essere inferiore al volume di materiale non palabile prodotto in:

a) 90 giorni per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di prati di media o lunga durata e cereali autunno-vernini.

b) 150 giorni per tutti gli altri allevamenti ed in assenza degli assetti colturali di cui alla lettera a).

Per il dimensionamento, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, si fa riferimento alla tabella 1 dell'allegato D del Programma d'Azione.

Per i nuovi allevamenti e per gli ampliamenti di quelli esistenti non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati.

GESTIONE DELL'USO DEL SUOLO (ROTAZIONI ED AVVICENDAMENTI, SISTEMAZIONI, LAVORAZIONI)

Le linee operative che si devono adottare vanno dall'adozione degli avvicendamenti, che non lascino a lungo il terreno scoperto, all'interramento delle paglie e dei residui di vegetazione in genere, attraverso una corretta gestione delle lavorazioni del terreno

E' possibile ridurre le perdite indesiderate di nitrati per percolazione mediante un'appropriata gestione dell'uso del suolo.

Divieti

- Sono vietati gli avvicendamenti colturali che prevedono più di due colture primaverili – estive successive;
- E' vietata la bruciatura delle stoppie e dei residui di coltivazione in genere.
- E' vietato l'uso di frese in terreni con una pendenza superiore al 20%.
- Fatta eccezione per le colture cerealicole e industriali, e le lavorazioni finalizzate all'interramento dei residui colturali o delle paglie, è vietato lavorare i terreni a profondità superiori a 30 cm

Obblighi

- Nel caso sia stata coltivata una leguminosa, è necessario che questa coltura sia seguita in alternanza da altra coltura che utilizza molto azoto;
- le lavorazioni del terreno nei frutteti devono essere fatte con attrezzi a bassa velocità periferica;

- Assicurare la copertura del suolo nel periodo autunno-vernino con inerbimento naturale o artificiale;
- Per le colture arboree praticate in aree con pendenza media superiore al 10% ed in presenza di pericoli di ruscellamento delle acque in eccesso e di erosione superficiale, adottare l'inerbimento dell'interfila;
- In caso di terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi, è obbligatorio realizzare solchi acquai temporanei, o in alternativa, laddove la pendenza del terreno (>8%) pregiudichi la sicurezza dell'impiego delle macchine, fasce inerbite ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza.

GESTIONE DELL'ACQUA DI IRRIGAZIONE

L'irrigazione può contribuire all'inquinamento delle acque di falda mediante il movimento dell'acqua irrigua, sia in verticale (dalla superficie agli strati più profondi) che orizzontalmente per scorrimento superficiale.

Divieti

- E' vietata l'irrigazione per scorrimento su terreni che abbiano una pendenza superiore al 3% e comunque su tutte quelle colture il cui apparato radicale non interessi uno strato di terreno di almeno 25 cm.

Norme generali

Per ridurre il rischio delle perdite di azoto per lisciviazione e per scorrimento superficiale, ed ottimizzare l'efficienza della concimazione, è necessario distribuire l'azoto nelle fasi di maggiore necessità delle colture, favorendo il frazionamento del quantitativo in più distribuzioni e comunque evitando di effettuare le concimazioni in assenza delle colture.

Al fine di contenere le dispersioni dei nutrienti nelle acque superficiali e profonde, le tecniche di distribuzione adottate e le altre misure adottate devono prevedere:

- Uniformità di distribuzione del fertilizzante.
- L'elevata utilizzazione dell'elemento fertilizzante ottenibile con l'adozione di buone e corrette pratiche agricole, comprendente la somministrazione dell'azoto il più vicino possibile al momento della sua utilizzazione da parte della coltura.
- Il frazionamento della dose con ricorso a più applicazioni nel ciclo colturale facendo ricorso a quei metodi di spandimento che minimizzano le emissioni di azoto in atmosfera.

- La corretta applicazione ai terreni di fertilizzanti (concimi chimici, effluenti di natura zootecnica o qualsiasi altra forma di fertilizzante) conformemente a quanto disposto dalla normativa del CBPA (Codice di Buona Pratica Agricola).
- L'uso di sistemi di rotazione delle colture nella gestione del suolo conformemente a quanto disposto dal CBPA.

Le fertilizzazioni effettuate, o qualunque altra forma di intervento che apporta azoto ai suoli, non devono in ogni caso apportare un quantitativo di azoto per tipo di coltura per ettaro e per anno superiore a 210 kg inteso come quantitativo medio aziendale, considerando che i contributi da effluenti di allevamento non devono comunque superare i 170 kg di azoto e devono essere giustificati a seconda dei casi dal piano di fertilizzazione o dal piano di utilizzazione agronomica degli effluenti.

- Per le aziende ricadenti in parte anche nelle zone non vulnerabili, quanto stabilito al precedente punto vale elusivamente per la parte che ricade nella zone vulnerabile.

FERTILIZZAZIONE AZOTATA

Divieti

Fatta eccezione per gli effluenti di allevamento per i quali valgono le disposizioni di cui al paragrafo "USO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO", la distribuzione dei fertilizzanti in campo è vietata:

1. Sulle superfici non interessate dall'attività agricola fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;
2. dal 1 dicembre al 28 febbraio, per i concimi a pronto effetto e ad eccezione delle colture ortofloricole e vivaistiche protette o in pieno campo. Per tali colture il periodo di divieto decorrerà dal 1 di gennaio al 28 di febbraio;
3. nei boschi, ad esclusione delle deiezioni rilasciate dagli animali nell'allevamento brado;
4. sui terreni con una falda acquifera ad una profondità inferiore a 50 cm dal piano di campagna al momento dell'intervento;
5. sui terreni gelati o innevati ;
6. sui terreni saturi di acqua o inondati;
7. entro 10 metri dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua significativi;
8. entro 25 metri dalle sponde dei laghi e degli arenili marini;
9. entro 200 m di distanza dai punti di prelievo per gli acquedotti pubblici;



10. nelle 24 ore precedenti gli interventi di irrigazione qualora venisse praticata l'irrigazione per scorrimento;

11. mediante fertirrigazione praticata con il metodo a scorrimento.

Obblighi

1. Nelle fasce di divieto di cui ai punti precedenti è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea e, ove possibile è raccomandata la costituzione di siepi e/o di altre superfici boscate.
2. La quantità massima di azoto somministrabile, sotto qualsiasi forma essa venga apportata, applicabile alle aree adibite a coltivazioni agrarie non deve determinare, per le rispettive colture, il superamento del limite di 210 kg/ha inteso come quantitativo medio aziendale e comunque deve essere giustificato dal piano di fertilizzazione.
3. Qualora vengano effettuate somministrazioni azotate con dosi annue superiori a 60 Kg/ha per anno è obbligatorio frazionare la somministrazione nel corso dell'anno.
4. Le quantità di fertilizzante somministrato devono tener conto, ai fini del rispetto del bilancio dell'azoto, della reale esigenza della coltura praticata.
5. Nel caso di terreni con pendenza superiore al 10% o non coperti da vegetazione, la somministrazione del fertilizzante dovrà essere seguita dall'interramento entro le 48 ore successive alla somministrazione;

USO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

Regolamentazione

L'utilizzo degli effluenti di allevamento nelle zone vulnerabili da nitrati non potrà superare un apporto di 170 Kg di azoto per ettaro per anno comprensivo dell'azoto contenuto nelle deiezioni degli animali tenuti al pascolo, inteso come quantitativo medio aziendale calcolato sulla base dei valori della tabella n 2 dell'allegato D.

Divieti di utilizzo dei letami

L'utilizzo agronomico dei letami e dei materiali ad essi assimilati è vietato:

1. Sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;
2. dal 1 di novembre al 28 di febbraio;
3. sui terreni gelati o innevati;
4. sui terreni saturi di acqua o inondati;

5. sui terreni con una falda acquifera ad una profondità inferiore a 50 cm dal piano di campagna al momento dell'intervento;
6. entro 10 metri dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua significativi;
7. entro 50 metri dalle sponde dei laghi e degli arenili marini;
8. entro 200 m di distanza dai punti di prelievo per gli acquedotti pubblici;
9. nelle 24 ore precedenti gli interventi di irrigazione qualora venisse praticata l'irrigazione per scorrimento;
10. nei boschi, ad esclusione delle deiezioni rilasciate dagli animali nell'allevamento brado.

Obblighi

1. Nelle fasce di divieto di cui ai punti precedenti è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea e, ove possibile è raccomandata la costituzione di siepi e/o di altre superfici boscate.
2. Nel caso di spandimento al suolo di effluenti a distanza inferiore a 25 m in prossimità da case isolate e strade provinciali e inferiore a 50 m da centri abitati, il letame va immediatamente interrato.

Divieti di utilizzo dei liquami

L'utilizzo agronomico dei liquami è vietato:

1. Sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;
2. dal 1 di novembre al 28 di febbraio;
3. sui terreni gelati o innevati;
4. sui terreni saturi di acqua, inondati o con movimenti franosi in atto;
5. sui terreni con una falda acquifera ad una profondità inferiore a 50 cm dal piano di campagna al momento dell'intervento;
6. entro 10 metri dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua significativi;
7. entro 50 metri dalle sponde dei laghi e degli arenili marini;
8. entro 200 m di distanza dai punti di prelievo per gli acquedotti pubblici;
9. nelle 24 ore precedenti gli interventi di irrigazione qualora venisse praticata l'irrigazione per scorrimento;

10. sui terreni con pendenza superiore al 10%;
11. nel caso in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
12. in orticoltura , a coltura presente nonché su colture da frutto;
13. dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
14. nei boschi, ad esclusione delle deiezioni rilasciate dagli animali nell'allevamento brado;
15. su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
16. lo spandimento di liquami con getto a pressione è vietato ad una distanza inferiore a 200 m dai centri abitati, da case isolate, da strade statali e provinciali.

Obblighi

1. Nelle fasce di divieto di cui ai punti precedenti è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea e, ove possibile è raccomandata la costituzione di siepi e/o di altre superfici boscate.
2. Nel caso di spandimento al suolo di effluenti a distanza inferiore a 25 m in prossimità da case isolate e strade provinciali e inferiore a 50 m da centri abitati, il liquame va iniettato al suolo o subito interrato.

Sintesi sulle modalità di Comunicazione, di stoccaggio e divieti

Tabella 1 - Schema esemplificativo degli obblighi di presentazione della comunicazione e del Piano di Utilizzazione Agronomica in funzione della classe dimensionale degli allevamenti avicolo, suinicolo e bovino

Classe dimensionale		
Azoto al campo prodotto (Kg/anno)	Posti bestiame corrispondenti (n.)	Tipo di obbligo
Minore o uguale a 1000	Avicoli inf. o uguali a 2174 posti ovaiole inf. o uguali a 4000 posti broilers Suini inf. o uguali a 90 grassi da 100 kg di p.v. inf. o uguali a 38 scrofe con suinetti inf. a 30 kg Bovini inf. o uguali a 12 vacche in produzione inf. o uguali a 23 vacche nutrici inf. o uguali a 27 capi in rimonta inf. o uguali a 30 bovini all'ingrasso inf. o uguali a 116 vitelli a carne bianca	Esonero dalla Comunicazione e dal PUA. Se l'Azoto totale è superiore a 3000 kg/anno: Presentazione del PdF
Da 1001 a 3000	Avicoli da 2175 a 6520 posti ovaiole da 4001 a 12000 posti broilers Suini da 91 a 270 grassi da 100 kg di p.v. da 39 a 114 scrofe con suinetti inf. a 30 kg Bovini da 13 a 36 vacche in produzione da 24 a 68 vacche nutrici	Esonero dal PUA. Comunicazione semplificata. Se l'Azoto totale è superiore a 3000 kg/anno: Presentazione del PdF

	da 28 a 83 capi in rimonta da 31 a 90 bovini all'ingrasso da 117 a 348 vitelli a carne bianca	
> 3000	Avicoli da 6521 a 40000 posti ovaiole da 12001 a 40000 posti broilers (limite superiore relativo alle aziende di cui al d.lgs 59/2005) Suini Da 271 a 2000 grassi da 115 a 750 scrofe con suinetti inf. a 30 kg (limite superiore relativo alle aziende di cui al d.lgs 59/2005) Bovini Da 37 a 416 vacche in produzione da 69 a 421 vacche nutrici da 84 a 833 capi in rimonta da 91 a 625 bovini all' ingrasso da 349 a 1920 vitelli a carne bianca <i>(il limite superiore è relativo alle aziende con più di 500 UBA)</i>	Comunicazione completa Presentazione del PUA

Tabella 2- Quadro riassuntivo degli obblighi di stoccaggio

Tipo di effluente	Assimilazione	Autonomia di stoccaggio (giorni)	Possibilità di portare i materiali palabili direttamente in campo dopo la rimozione evitando la realizzazione di stoccaggi in azienda
ANIMALI DA ALLEVAMENTO AD ECCEZIONE DEGLI AVICOLI			
Letami	letame	90	SI per non più di un mese, dopo stoccaggio di almeno 90 gg
Frazioni palabili risultanti da trattamenti	letame	90	NO
Letami, liquami e/ materiali ad essi assimilati sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio	letame	90	NO
Liquami bovini da latte	liquame	90 con presenza di prati e cereali a-vernini 150 in assenza	NO
Liquami bovini da carne	liquame	150	NO
Liquidi di sgrondo da stoccaggio di letami e materiali separati	liquame	Come i liquami	NO
AVICOLI			
Letiera di avicoli a terra (tacchini, broilers, faraone, ovaiole/pollastre/riproduttori)	letame	90	SI
Pollina di ovaiole in gabbia disidratata su nastro ventilato	letame	90	NO
Pollina di ovaiole in gabbia disidratata in tunnel esterni/interni	letame	120	NO
Pollina di ovaiole in gabbia su fossa profonda	letame	90	SI
Pollina non disidratata di ovaiole in gabbia	liquame	150	NO
Acque di lavaggio attrezzature e strutture mescolate a deiezioni non palabili	liquame	150	NO
Acque di lavaggio attrezzature e strutture tenute separate dalle deiezioni	Acque reflue di cui ad Art. 28 comma 7b del Dlgsl 152/99	90	NO

Tabella 3- Divieti di utilizzazione spaziale e temporale di effluenti di allevamento, acque reflue, concimi azotati e ammendanti di cui alla L.748/84, fanghi di depurazione (ex art 38 Dlgs 152/99)

Tipo di fertilizzante	Fasce di rispetto corsi d'acqua e arenili: divieto di spandimento
Letami e materiali assimilati	<ul style="list-style-type: none"> ▪ entro 10 m di distanza dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua significativi ▪ entro 50 m di distanza dalle sponde dei laghi e degli arenili marini ▪ entro 200 m di distanza dai punti di prelievo per gli acquedotti pubblici
Liquami e materiali assimilati	<ul style="list-style-type: none"> ▪ entro 10 m di distanza dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua significativi ▪ entro 50 m di distanza dalle sponde dei laghi e degli arenili marini ▪ entro 200 m di distanza dai punti di prelievo per gli acquedotti pubblici
Concimi azotati e ammendanti organici di cui alla L.748/84	<ul style="list-style-type: none"> ▪ entro 10 m di distanza dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua significativi ▪ entro 25 m di distanza dalle sponde dei laghi e degli arenili marini ▪ entro 200 m di distanza dai punti di prelievo per gli acquedotti pubblici

ATTO A5 – DIRETTIVA 92/43/CEE DEL CONSIGLIO RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI E DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE

ARTICOLI 6, 13, PARAGRAFO 1, LETTERA A)

Recepimento

- **D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, S.O. n. 219/L), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) e successive modifiche ed integrazioni;**
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);**
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 Novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni;**
- **Deliberazione 26 marzo 2008. Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Modifica della deliberazione 2 dicembre 1996 del Ministero dell’ambiente, recante: «Classificazione delle Aree protette». (Repertorio n. 119/CSR). (G.U. n. 137 del 13 giugno 2008);**
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente 2 agosto 2010 Terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia alpina in Italia , ai sensi della direttiva 92/43/CEE (10A10403) (GU n.197 del 24-8-2010 – Suppl. Ordinario n.205).**
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente 2 agosto 2010 Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia continentale in Italia , ai sensi della direttiva 92/43/CEE (10A10404) (GU n. del – Suppl. Ordinario n.).**
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente 7 marzo 2012 Quinto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea in Italia , ai sensi della direttiva 92/43/CEE (10A10405) (GU n.79 del 3 aprile 2012) .**
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente 2 agosto 2010 sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea in Italia , ai sensi della direttiva 92/43/CEE (10A10405) (GU n. 44 del 21-02-2013 – Suppl. Ordinario n.).**
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente 26 settembre 2013 Designazione di venti ZSC della regione biogeografia mediterranea insistenti nel territorio della Regione Basilicata , ai sensi dell’art.3, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357. (GU n.226 del 26-09-2013 – Serie Generale) .**

Recepimento regionale

- **D.G.R. n. 978 del 4.6.2003** “Pubblicazione delle schede dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE in previsione dell’adozione ed attuazione delle “Linee guida per la gestione dei Siti Natura 2000” di cui al Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 3.9.2002 (BUR n. 46 del 1.7.2003)
- **D.G.R. n. 1925 del 28/12/2007** “Rete Natura 2000 in Basilicata – applicazione del DM MATT 03/09/2002 (GU 224 del 24/09/02)”
- **Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 65 del 19/03/2008** “Criteri minimi uniformi per la definizione dei misure di conservazione relative a ZSC e ZPS”
- **D.G.R. n. 1625 del 25/09/2009** (Individuazione e/o Aggiornamento dei precisi riferimenti catastali delle aree ZSC .Approvazione ed Affidamento delle ulteriori attività per il completamento. Applicazione della D.G.R. n.1925/07).Approvazione e Pubblicazione cartografie catastali delle aree SIC e ZPS della Rete Natura 2000 in Basilicata in applicazione del Decreto MATTM del 17/10/2007 e delle Aree Naturali Protette Regionali.
- **D.G.R. n. 951 del 18/07/2012** -Programma Rete Natura 2000 in Basilicata e DGR 1214/2009 – Adozione delle Misure di Tutela e Conservazione per i Siti Natura 2000 di Basilicata – Conclusione II fase Programma Rete Natura 2000 per aree Territoriali Omogenee 1-2-3-5-6-8-9.
- **D.G.R. n. 30 del 15/01/2013** - Aggiornamento ed integrazione delle Misure di Tutela e Conservazione per i Siti Natura 2000 di Basilicata – Programma Rete Natura 2000 per aree Territoriali Omogenee 4-10-11.
- **D.G.R. n. 170 del 11/02/2014** –DM 16 settembre 2013 di designazione di venti ZSC della regione biogeografica mediterranea ricadenti sul territorio della Regione Basilicata art.3 – Individuazione dei soggetti affidatari della gestione di ciascuna delle ZSC designate .

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell’azienda agricola

A norma dell’art.22, comma 1, del D.M. n.30125 del 22 dicembre 2009 e ss.mm.ii, per le sottoelencate aree ZSC si applicano a livello di azienda agricola gli impegni di seguito indicati:

CODICE	AREA TERRITORIALE
1 IT9210140	Grotticelle di Monticchio
2 IT9210190	Monte Paratiello
3 IT9210210	Monte Vulture
4 IT9210005	Abetina di Laurenzana
5 IT9210010	Abetina di Ruoti
6 IT9210215	Monte Li Foi
7 IT9210035	Bosco di Rifreddo
8 IT9210115	Faggeta di Monte Pierfaone
9 IT9210110	Faggeta di Moliterno
10 IT9220220	Murge di S. Oronzio
11 IT9210020	Bosco Cupolicchio
12 IT9210045	Bosco Mangarrone (Rivello)
13 IT9210265	Valle del Noce
14 IT9210142	Lago Pantano di Pignola
15 IT9210141	Lago La Rotonda
16 IT9210144	Lago S. Giuliano e Timmari
17 IT9210130	Foresta di Gallipoli – Cognato
18 IT9220030	Bosco Monte Piano

19 IT9210105
20 IT9220135

Dolomiti di Pietrapertosa
Gravine di Matera

- Rispetto delle misure di Tutela e Conservazione generali e sito-specifiche riportate negli allegati alle DGR n. 951 del 18 luglio 2012 e n.30 del 15 gennaio 2013 approvate con DMATTM del 16 settembre 2013 “Designazione di venti ZSC della regione biogeografia mediterranea insistenti nel territorio della Regione Basilicata , ai sensi dell’art.3, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357” (GU n.226 del 26-09-2013 – Serie Generale) .
- Rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all’articolo 2 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all’art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

A norma dell’art.22, comma 1, del D.M. n.30125 del 22 dicembre 2009 e ss.mm.ii, per le sottoelencate aree SIC non ancora trasformate in ZSC si applicano a livello di azienda agricola gli impegni di seguito indicati:

CODICE	AREA TERRITORIALE
1 IT9210240 B	Serra di Calvello
2 IT9210266 C	Valle del Tuorno - Bosco Luceto
3 IT9210015 B	Acquafredda di Maratea
4 IT9220055 C	Bosco Pantano di Policoro e Costa Ionica Foce Sinni
5 IT9220080 B	Costa Ionica Foce Agri
6 IT9220090 B	Costa Ionica Foce Bradano
7 IT9220095 B	Costa Ionica Foce Cavone
8 IT9210160 B	Isola di S. Ianni e Costa Prospiciente
9 IT9210155 B	Marina di Castrocucco
10 IT9220255 C	Valle Basento Ferrandina Scalo
11 IT9220260 C	Valle Basento Grassano Scalo
12 IT9210150 C	Monte Coccovello - Monte Crivo - Monte Crive
13 IT9210201 C	Lago del Rendina
14 IT9210075 B	Lago Duglia, Casino Toscano e Piana di S.Francesco
15 IT9210250 B	Timpa delle Murge
16 IT9210245 B	Serra di Crispo, Grande Porta del Pollino e Pietra Castello
17 IT9210200 B	Monte Sirino
18 IT9210195 B	Monte Raparo
19 IT9210185 B	Monte La Spina, Monte Zaccana
20 IT9210180 B	Monte della Madonna di Viggiano
21 IT9210170 B	Monte Caldarosa
22 IT9210165 B	Monte Alpi - Malboschetto di Latronico
23 IT9210145 B	Madonna del Pollino Loc.Vacuarro
24 IT9210143 B	Lago Pertusillo
25 IT9210120 B	La Falconara

26 IT9210070 B	Bosco Vaccarizzo
27 IT9210040 B	Bosco Magnano
28 IT9210025 B	Bosco della Farneta
29 IT9210205 B	Monte Volturino
30 IT9220085 B	Costa Ionica Foce Basento

- Rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

CAMPO DI CONDIZIONALITA': SANITA' PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

ATTO A6 - DIRETTIVA 2008/71/CE DEL CONSIGLIO DEL 15 LUGLIO 2008, RELATIVA ALLA IDENTIFICAZIONE E ALLA REGISTRAZIONE DEI SUINI.

ARTICOLI 3, 4 E 5.

Recepimento

- **Decreto Legislativo n.200/2010 "Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e registrazione dei suini (10G022) – GU n.282 del 17/12/2010**

Descrizione degli impegni applicabili a livello di azienda agricola

A norma dell'art. 22, comma 1, del D.M.n.30125 del 22 dicembre 2009 e ss.mm.ii, si applicano a livello di azienda agricola gli impegni di seguito indicati:

- A.:
- COMUNICAZIONE DELL'AZIENDA AGRICOLA ALLA ASL PER LA REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA**
- A.1 Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività;
 - A.2 Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda entro 7 giorni .

**B: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E COMUNICAZIONE DELLA
CONSISTENZA DELL'ALLEVAMENTO DELL'AZIENDA AGRICOLA**

- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato con entrata ed uscita dei capi (entro 3 giorni dall'evento) ; per i nati ed i morti , entro 30 giorni ;
- B.2 Comunicazione della consistenza dell'allevamento rilevata entro il 31 marzo in Banca Dati Nazionale (BDN);
- B.3 Comunicazione alla BDN di ogni variazione della consistenza zootecnica dell'azienda (nascite, morti). Il detentore deve registrare nascite e morti entro 30 giorni sul registro di carico e scarico ed al 31 marzo di ogni anno in BDN .
Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell'animale, riportante il numero dei capi e da allegare e registrare nel Registro aziendale. Le movimentazioni in entrata e in uscita dall'allevamento devono essere registrate entro 3 giorni dall'evento sul registro di carico e scarico, ed entro 7 giorni dall'evento in BDN.

C.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- C.1 Obbligo di marcatura individuale con codice aziendale (tatuaggio), entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima dell'uscita del capo dall'azienda.

ATTO A7 - REGOLAMENTO (CE) N. 1760/2000 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI BOVINI E RELATIVO ALL'ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE E DEI PRODOTTI A BASE DI CARNI BOVINE E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO (CE) N. 820/97.

ARTICOLI 4 E 7.

Recepimento

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali."(G.U. 14.06.1996 n. 138)
- D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell'Allegato IV del D.P.R. 317/96 (G.U. 28.06.2007 n. 148)
- D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 "Regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini" (G.U. n. 30 del 06 febbraio 2001) e successive modifiche e integrazioni;
- D.M. 18/7/2001 "Modifica degli allegati al D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437, riguardante «Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini»"(G.U. n. 205 del 4 settembre 2001);

- **D.M. 31 gennaio 2002 “Disposizioni in materia di funzionamento dell’anagrafe bovina” (G.U. n. 72 del 26 marzo 2002) e successive modifiche e integrazioni;**
- **D.M. 7 giugno 2002 “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe bovina”(G.U. n. 152 del 1° luglio 2002, S.O.)**
- **Provvedimento 26 maggio 2005 concernente Accordo Stato-Regioni recante “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe bovina (G.U. n. 243 del 18 ottobre 2005, S.O. n. 166)”;**

Descrizione degli impegni applicabili a livello di azienda agricola

A norma dell’art.22, comma 1, del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e ss.mm.ii, si applicano a livello di azienda agricola gli impegni di seguito indicati:

- A.: REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA PRESSO L’ASL E IN BDN**
- A.1 Registrazione presso il Servizio veterinario competente e richiesta del codice aziendale entro 20 gg dall’inizio attività;
 - A.2 Registrazione dell’azienda presso la BDN;
 - A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
 - Direttamente nella BDN con accesso tramite smart card;
 - Tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
 - A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell’azienda.
- B.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI -**
- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato con entrata ed uscita dei capi;
 - B.2 Richiesta codici identificativi specie bovina (numero 2 marche auricolari) direttamente alla BDN o tramite operatore delegato. Le marche auricolari sono individuali.;
 - B.3 Effettuazione della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e comunque prima che l’animale lasci l’azienda; nel caso di importazione di un capo da paesi terzi, entro 20 giorni dai controlli di ispezione frontiera. Presenza di marcatura ai sensi del DPR 437/2000 per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Gli animali oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati, a partire dal 1 gennaio 1998, ai sensi del Regolamento 1760/2000;
 - B.4 Compilazione, contestuale alla marcatura, della cedola identificativa se l’allevatore non aggiorna direttamente la BDN;
 - B.5 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall’identificazione;
 - B.6 Consegna della cedola identificativa al Servizio veterinario dell’A.S.L. competente per territorio o ad altro soggetto delegato entro 7 giorni dalla marcatura del capo (se non registra direttamente in BDN);
 - B.7 Registrazione delle nascite in BDN se l’allevatore aggiorna direttamente la BDN;
 - B.8 Acquisizione del passaporto dal Servizio veterinario o altro soggetto delegato;
 - B.9 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali furti/smarrimenti di animali, marchi auricolari e passaporti;

- B.10 Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, consegna al Servizio Veterinario competente per territorio o ad altro soggetto delegato, entro 7 giorni dai controlli previsti per l'importazione della documentazione prevista debitamente compilata, per l'iscrizione in anagrafe.
- C: REGISTRO AZIENDALE
 - C.1 Corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (nascite, morti, movimentazioni).
- D.: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: NASCITE- INGRESSO IN AZIENDA - DECESSO
 - D.1 Registrazione sul registro aziendale entro 3 giorni degli estremi del modello 4 nel caso di movimentazioni in ingresso;
 - D.2 Comunicazione del decesso e consegna del passaporto del capo al Servizio veterinario dell'A.S.L. entro 7 giorni;
 - D.3 Nel caso il capo acquistato/scambiato con un altro Paese UE venga immediatamente macellato, non occorre comunicare la richiesta di iscrizione in anagrafe;
 - D.4 Per bovini introdotti in allevamento: annotazione del passaggio di proprietà sul retro del passaporto e aggiornamento entro 3 giorni del registro di stalla;
 - D.5 Registrazione della nascita entro 3 giorni sul registro aziendale, comunicazione della nascita entro 7 giorni alla BDN, successivo ritiro del passaporto dal Servizio veterinario.
- E.: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: USCITA DALL'AZIENDA
 - E.1 Compilazione del modello 4;
 - E.2 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni;
 - E.3 Comunicazione delle variazioni entro 7 giorni, direttamente in BDN oppure tramite invio copia del modello 4 al Servizio veterinario o ad altro soggetto delegato.

ATTO A8 - REGOLAMENTO (CE) N. 21/2004 DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2003 CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI OVINI E DEI CAPRINI E CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/2003 E LE DIRETTIVE 92/102/CEE E 64/432/CEE (GU L 5 DEL 9 GENNAIO 2004, PAGINA 8) .

ARTICOLI 3, 4 E 5.

Recepimento

- **D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali." (G.U. n. 138 del 14 giugno 1996);**

- **D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell'Allegato IV del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 (G.U. n. 148 del 28 giugno 2007);**

Descrizione degli impegni applicabili a livello di azienda agricola

A norma dell'art. 22, comma 1, del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e ss.mm.ii, si applicano a livello di azienda agricola gli impegni di seguito indicati:

A.: REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA PRESSO L'ASL E IN BDN

- A.1 Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività;
- A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
 - o Direttamente nella BDN con accesso tramite smart card;
 - o Tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
- A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.

B.: REGISTRO AZIENDALE E BDN

- B.1 Obbligo di registrazione della consistenza dell'allevamento (aggiornata almeno una volta l'anno) entro il mese di marzo dell'anno successivo nel registro aziendale e in BDN;
- B.2 Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell'animale, riportante il numero dei capi ed i relativi codici di identificazione aziendale e da allegare o registrare nel Registro aziendale e in BDN.
- B.3 Per i capi nati dal 01.01.2010: obbligo della registrazione sul registro aziendale delle marche auricolari individuali dei capi ;
- B.4 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'evento (nascita, decesso e movimentazione dei capi) e aggiornamento della BDN entro 7 giorni.

C.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- C.1 Per i nati prima del 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale;
- C.2 Per i nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale (doppio marchio auricolare oppure un marchio più un tatuaggio) con codice identificativo rilasciato dalla BDN. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;
- C.3 Per i nati dopo il 09.07.2005: capi di età inferiore a 12 mesi destinati al macello: Identificazione mediante unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine).

Agnelli: fino a 6 mesi di tempo per apporre la marcatura, se non lasciano l'allevamento prima;
Per icapi nati dopo il 31/12/2009 , obbligo di identificazione con tatuaggio o identificativo auricolare più identificativo elettronico.

8

ELENCO "B"

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

Atto B9 - Reg. CE 1107/09 (GUUE 24/11/2009 n. L309), relativo all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, art. 55.

Recepimento)

- Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (G.U. n. 122 del 27 maggio 1995, S.O. n. 60) e successive modifiche e integrazioni;
- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [ex art. 42] (G.U. del 18 luglio 2001 n. 165, S.O.) e successive modifiche e integrazioni;
- Circolare MiPAAF 30/10/2002 Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (G.U. n. 29 del 5 febbraio 2003, S.O. n. 18);
- Articolo 5 e allegato 5 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai "Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione" e successive modifiche e integrazioni (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004, S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni;
- D.P.R. n. 55 del 28 febbraio 2012 "Regolamento recante modifiche al decreto del del Presidente della repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti";
- Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi".

Descrizione degli impegni applicabili a livello di azienda agricola

A norma dell'art.22, comma 1, del D.M. n.30 125 del 22 dicembre 2009, come modificato dal D.M. n. 15414 del 10 dicembre 2013, si applicano a livello di azienda agricola gli impegni di seguito indicati:

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari, transitoriamente valgono gli impegni previsti dal D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 e dal D.Lgs. n. 150/2012 , articolo 16, commi 3 e 4.

Gli impegni si differenziano in relazione alla classificazione tossicologica dei prodotti utilizzati.

In relazione a quanto sopraindicato, le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

- Obblighi validi per tutte le aziende:

- disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna);
 - il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati;
 - rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
 - presenza dei dispositivi di protezione individuale previsti;
 - presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente;
 - nel caso di ricorso a contoterzista, mantenere la scheda trattamento contoterzisti (all. 4 circolare ministeriale 30.10.2002 n. 32469).
- Obblighi validi per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN):
 - disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino); nelle more dell'approvazione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 150/2012, e fino all'attuazione del sistema di formazione secondo i requisiti del suddetto Piano, ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto legislativo, sono fatte salve le abilitazioni all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari rilasciate e rinnovate, anche nel corso del 2013, dalle Autorità regionali e provinciali competenti secondo le modalità regolamentari adottate dalla stesse Regioni o Province Autonome prima della data di entrata in vigore del D. Lgs. 150/2012;
 - disporre e conservare, per il periodo di tre anni, le fatture d'acquisto nonché la copia dei moduli di acquisto (art 16 del d. lgs. 150 del 2012) ; questi ultimi (di cui all'Allegato n.1 del D.P.R. 290/01) dovranno contenere:
 - le informazioni sul prodotto acquistato;
 - le generalità dell'acquirente e gli estremi dell'autorizzazione all'acquisto e all'utilizzazione dei prodotti fitosanitari con classificazione di pericolo di Molto tossici, Tossici e Nocivi.

Di seguito sono riportati i dati che il succitato registro dei trattamenti deve contenere:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione dell'insieme delle informazioni (date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.) utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta.

Il registro deve essere aggiornato entro trenta giorni dall'esecuzione di ogni trattamento. Inoltre si sottolinea che:

- la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme è un impegno diretto solo per l'Atto B11; pertanto, l'inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene considerata una non conformità per l'Atto B11; ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza del registro o la sua non conformità ha conseguenze anche per il presente Atto;

- la presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto:
 - dal presente Atto, per quanto attiene alla verifica delle quantità di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati;
 - all'Atto A2, per quanto riguarda la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose;
 - all'Atto B11, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.

ATTO B10 - DIRETTIVA 96/22/CE DEL CONSIGLIO E SUCCESSIVE MODIFICHE APPORTATE DALLA DIRETTIVA 2003/74/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CONCERNENTE IL DIVIETO D'UTILIZZAZIONE DI TALUNE SOSTANZE AD AZIONE ORMONICA, TIREOSTATICA E DELLE SOSTANZE BETA-AGONISTE NELLE PRODUZIONI ANIMALI E ABROGAZIONE DELLE DIRETTIVE 81/602/ CEE, 88/146/CEE E 88/299/CEE

ARTICOLI 3, lettere a), b),d) ed e), e ARTICOLI 4, 5 e 7

Recepimento)

- **Decreto dirigenziale del 14/10/2004 del Ministero della Salute (G.U. n. 245 del 18 ottobre 2004);**
- **Decreto legislativo n. 158 del 16 marzo 2006 "Attuazione della direttiva 2003/74/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336"(G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) e successive modifiche e integrazioni.**

Descrizione degli impegni applicabili a livello di azienda agricola

A norma dell'art.22, comma 1, del D.M. n.30125 del 22 dicembre 2009, come modificato dal come modificato dal D.M. n. 15414 del 10 dicembre 2013, si applicano a livello di azienda agricola gli impegni di seguito riportati:

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006.

In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini , suini , ovi-caprini , equini , avicoli, acquacoltura (trote, anguille), conigli , selvaggina d'allevamento e/o i produttori di latte vaccino, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

- divieto di somministrazione agli animali d'azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena , androgena o gestagena , di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato

l'uso sotto prescrizione medico-veterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati;

- divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogeni, androgeni e gestageni, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogeni, androgeni e gestageni effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.

Atto B11 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.

Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1)*, 18, 19 e 20.

*** attuato in particolare da:**

- **Articoli 1, 2, 14, 16, 23, 27, 29 del Regolamento (CE) 470/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;**
- **Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale, articolo 1 ed allegato al regolamento;**
- **Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte "A" (cap. II, sez. 4 (lettere g, h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c));**
- **Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1(lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);**
- **Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;**
- **Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.**

Applicazione)

- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante “rintracciabilità e scadenza del latte fresco” (G.U. n.152 del 1° luglio 2004) e sue modifiche e integrazioni;
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante “linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte” (G.U. n. 30 del 7 febbraio 2005);
- Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005 (S.O. alla G.U. n. 294 del 19 dicembre 2005);
- Provvedimento 18 aprile 2007, n. 84/CSR Intesa, ai sensi dell'art. 8, c. 6 della L. 05.06.2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano su «Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi» (G.U. n. 107 del 10 maggio 2007);
- Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 “Recepimento della direttiva n. 2002/42/CE e modifica del D.M. 19 maggio 2000 del Ministro della sanità, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione.” (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002);
- Articolo 4 e allegati 2, 3, 4 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004 - S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni;
- D. Lgs. 16 marzo 2006 n. 158 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336.” (G.U. 28 aprile 2006, n. 98).

Recepimento Regionale

D.G.R. n. 1119 del 08.08.2007 “Linee Guida vincolanti applicative dei Regolamenti n. 852/2004 e n. 853/2004 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’Igiene dei Prodotti Alimentari – Sicurezza Alimentare nella Regione Basilicata.

Descrizione degli impegni applicabili a livello di azienda agricola

A norma dell’art. 22, comma 1, del D.M. n.30125 del 22 dicembre 2009 e ss. mm. ii., come modificato dal D.M. n. 15414 del 10 dicembre 2013, si applicano a livello di azienda agricola gli impegni di seguito indicati:

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

- produzioni animali;
- produzioni vegetali;
- produzione di latte crudo;
- produzione di uova;
- produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

Produzioni animali - Impegni a carico dell'azienda:

- 1.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- 1.b. prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, attraverso opportune misure precauzionali;
- 1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;
- 1.d. tenere opportuna registrazione di:
 - i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;
 - ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;
 - iii. i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
 - iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;
- 1.e. immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;
- 1.f. immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.

Produzioni vegetali - Impegni a carico dell'azienda:

- 2.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- 2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma;
- 2.c. tenere opportuna registrazione¹ di:
 - i. ogni uso di prodotti fitosanitari²;
 - ii. i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.

Produzione di latte crudo - Impegni a carico dell'azienda

- 3.a. assicurare che il latte provenga da animali:
 - i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare contaminazione del latte;
 - ii. ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;
 - iii. che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse;
 - iv. ufficialmente esenti di brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competente;

¹ Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

² tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo.

- 3.b. assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:
- i. deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali;
 - ii. le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte;
 - iii. i locali dove il latte è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati;
 - iv. i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;
 - v. l'attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo;
- 3.c. assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:
- i. lavaggio della mammella prima della mungitura;
 - ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento medico;
 - iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati;
- 3.d. assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:
- i. per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione di un Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;
 - ii. per i produttori di latte crudo: l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.

Produzione di uova - Impegni a carico dell'azienda:

- 4.a. assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace;
- 4.b. identificazione, documentazione e registrazione delle uova vendute e loro prima destinazione.

Produzione di mangimi o alimenti per gli animali - Impegni a carico dell'azienda

- 5.a. registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) del Reg. (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività;
- 5.b. curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o chimica dei mangimi stessi;
- 5.c. tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari e altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi;
- 5.d. tenere opportuna registrazione³ di:
- i. ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi;
 - ii. l'uso di semente geneticamente modificata;

³

Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

- iii. la provenienza e la quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni output di mangime.

Per i produttori di latte fresco, il Manuale di cui al punto 3.d.i deve contenere le seguenti informazioni:

Parte Generale

- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;

indice

- definizioni;
- riferimenti normativi;
- modalità di gestione della documentazione;
- modalità di gestione delle non conformità.

Parte Speciale (riferita al ruolo di produttore nella filiera del latte fresco)

- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;

indice

- finalità;
- latte venduto e sua destinazione.

Il titolare dell'attività e responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione che comprende anche tutte le registrazioni utilizzate ai fini della rintracciabilità del latte.

Il Manuale e la documentazione deve comunque essere sempre presente e reperibile in azienda, anche in copia.

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere

in considerazione che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri Atti.

In particolare gli impegni:

- 1.b** *prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, attraverso (con) opportune misure precauzionali - viene controllato nell'ambito dell'Atto B12;*

- 1.c *assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma – viene controllato così come previsto dalla norma - viene controllato anche per l'Atto B10;*
- 2.b. *assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma - viene controllato nell'ambito dell'Atto B9;*
- 3.a.ii. *ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali - viene controllato nell'ambito dell'Atto B10.*

Le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende che, a vario titolo, producono prodotti vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente Atto, ancorché sono condizioni necessarie per rispetto dell'Atto B9.

ATTO B12 - REGOLAMENTO (CE) N. 999/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DI ALCUNE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI.

ARTICOLI 7, 11, 12, 13 E 15.

Descrizione degli impegni applicabili a livello di azienda agricola

A norma dell'articolo 22, comma 1, del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e ss. mm. ii., come modificato dal D.M. n.10346 del 13 maggio 2011, si applicano a livello aziendale gli impegni previsti dal Regolamento (CE) n.999/2001.

ATTO B13 - DIRETTIVA 85/511/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA, ABROGATA DALLA DIRETTIVA 2003/85/CE DEL CONSIGLIO, DEL 29 SETTEMBRE 2003, RELATIVA A MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA.

ARTICOLO 3.

Recepimento

- **Articolo 3 del Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n. 274 "Attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica" (G.U. n. 258 del 6 novembre 2006, S.O. n. 210).**

Descrizione degli impegni applicabili a livello di azienda agricola

A norma dell'articolo 22, comma 1, del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e ss. mm. ii., si applicano a livello di azienda agricola i seguenti impegni:

Le aziende devono rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nell'art. 3 del Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n. 274.

ATTO B14 - DIRETTIVA 92/119/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE L'INTRODUZIONE DI MISURE GENERALI DI LOTTA CONTRO ALCUNE MALATTIE DEGLI ANIMALI NONCHÉ DI MISURE SPECIFICHE PER LA MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI.

ARTICOLO 3.

Recepimento

- **D.P.R. n. 362 del 17 maggio 1996 relativo alla "Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini" (G,U, n.115 del 10 luglio 1996, S.O. n.115) e sue modifiche e integrazioni.**

Descrizione degli impegni applicabili a livello di azienda agricola

A norma dell'articolo 22, comma 1, del D.M. n.30125 del 22 maggio 2009 e ss. mm. ii., si applicano a livello di azienda agricola i seguenti impegni:

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nell'art. 2 del D.P.R. n. 362 del 17 maggio 1996, relativo alla "Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini" (GU n. 115 del 10.7.1996 SO n. 115).

In particolare, l'obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di:

- Peste bovina;
- Peste dei piccoli ruminanti;
- Malattia vescicolare dei suini;
- Febbre catarrale maligna degli ovini;
- Malattia emorragica epizootica dei cervi;
- Vaiolo degli ovicaprini;
- Stomatite vescicolare;
- Peste suina africana;
- Dermatite nodulare contagiosa;
- Febbre della Rift Valley.

ATTO B15 - DIRETTIVA 2000/75/CE DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLE MISURE DI LOTTA E DI ERADICAZIONE DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI.

ARTICOLO 3.

Recepimento

- **Articolo 3 del Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225 recante "Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini" (G.U. n. 194 del 22 agosto 2003, S.O. n. 138).**

Descrizione degli impegni applicabili a livello di azienda agricola

A norma dell'articolo 22, comma 1, D.M. n.30125 del 22 dicembre 2009 e ss. mm. ii., come modificato dal D.M. n.10346 del 13 maggio 2011, si applicano a livello di azienda agricola i seguenti impegni:

Le aziende devono rispettare l'art. 3 del D. Lgs. n. 225 del 9 luglio 2003, che consiste nell'obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di febbre catarrale degli ovini (lingua blu).

ELENCO C

CAMPO DI CONDIZIONALITA': BENESSERE DEGLI ANIMALI

ATTO C16 – DIRETTIVA 2008/119/CE DEL CONSIGLIO DEL 18 DICEMBRE 2008 CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI VITELLI (VERSIONE CODIFICATA). (G.U.U.E. 15 GENNAIO 2009, N. L 10) CHE ABROGA LA DIRETTIVA 91/629/CEE DEL CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 1991, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI VITELLI.

ARTICOLI 3 E 4.

Recepimento

- **Decreto legislativo n.126 del 7 luglio 2011 “Attuazione della direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli” (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011, S.O.) ;**

Descrizione degli impegni applicabili a livello di azienda agricola

A norma dell'articolo 22, comma 1, D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e ss. mm. ii., si applicano a livello aziendale i seguenti impegni:

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011.

ATTO C17 – DIRETTIVA 2008/120/DEL CONSIGLIO DEL 18 DICEMBRE 2008 CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI SUINI (VERSIONE CODIFICATA). (G.U.U.E. 18 FEBBRAIO 2009, N. L 47) CHE ABROGA LA DIRETTIVA 91/630/CEE DEL CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 1991, E SUCCESSIVE MODIFICHE, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI SUINI.

ARTICOLO 3 E ARTICOLO 4.

Recepimento

- **Decreto legislativo 7 luglio 2011, n.122 – Attuazione delle direttiva 2008/120/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (S.O. alla G.U. 2 agosto n.178);**

Descrizione degli impegni applicabili a livello di azienda agricola

A norma dell'articolo 22, comma 1, D.M. n.30125 del 22 dicembre 2009 e ss. mm. ii., si applicano a livello di azienda agricola i seguenti impegni:

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n.122 del 7 luglio 2011 e successive modifiche e integrazioni .

ATTO C18 – DIRETTIVA 98/58/CE DEL CONSIGLIO DEL 20 LUGLIO 1998, RIGUARDANTE LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI.

ARTICOLO 4.

Recepimento

- **Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27dicembre 2004);**
- **Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10 – (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001).**

Descrizione degli impegni applicabili a livello di azienda agricola

A norma dell'articolo 22, comma 1, D.M. n.30125 del 22 dicembre 2009 e ss. mm. ii., si applicano a livello di azienda agricola i seguenti impegni:

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146, del 26/03/2001 e s. m e i.

**DISPOSIZIONI APPLICATIVE DELLA CONDIZIONALITA' IN
BASILICATA PER L'ANNO 2014**

ALLEGATO - B

recante

**ELENCO DELLE NORME E DEGLI STANDARD PER IL
MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI
AGRONOMICHE E AMBIENTALI (BCAA) DI CUI ALL'ARTICOLO 6 E A
NORMA DELL'ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73//2009**

6

CAMPO DI CONDIZIONALITA': BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

OBIETTIVO 1: EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee

NORMA 1: Misure per la protezione del suolo

Standard 1.1: Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche

Ambito di applicazione:

- per l'impegno di cui alla successiva lettera a): Seminativi (superfici di cui alla lettera a) dell'articolo 3 comma 6 del D.M. n.30125 del 22 dicembre 2009 e ss. mm. ii.);
- per gli impegni di cui alle lettere b) e c): tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e ss. mm. ii.);
- .

Descrizione dello standard e degli adempimenti

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, si applicano gli adempimenti di seguito elencati.

a) La realizzazione di **solchi acquai temporanei**, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.

b) Il divieto di effettuare **livellamenti** non autorizzati.

c) La manutenzione della **rete idraulica aziendale** e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantire l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione del suddetto standard la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Disposizioni vigenti a livello di azienda agricola

A norma dell'articolo 22, comma 1 del D.M. n 30125 del 22 dicembre 2009 e ss. mm. ii. a livello regionale lo standard prevede i seguenti impegni :

- In relazione all'impegno a), è previsto, su terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni la realizzazione di solchi acquai temporanei. I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore ad 80 m. Nel caso di ricorso alla deroga, in considerazione dell'elevata acclività o dell'assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, è necessario realizzare fasce inerbite. Queste sono

finalizzate al contenimento dell'erosione e realizzate ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, ad una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.

- In relazione all'impegno b), è previsto il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.
- In relazione all'impegno c), è obbligatoria la manutenzione della rete idraulica aziendale, e della baulatura.

Deroghe

In relazione all'impegno di cui alla lettera a) sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei.

In tali casi, è necessario attuare l'impegno alternativo previsto (fasce inerbite) finalizzato a proteggere il suolo dall'erosione.

In relazione all'impegno di cui alla precedente lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

In relazione all'impegno previsto alla lettera c):

- sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
- in presenza di drenaggio sotterraneo;
- in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

Standard 1.2: Copertura minima del suolo

Ambito di applicazione:

- per l'impegno di cui alla successiva lettera a): Superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi di cui alla lettera b) dell'articolo 3 comma 6 del Decreto n.30125 del 22 dicembre 2009 e ss. mm. ii.;
- per l'impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del D.M. n.30125 del 22 dicembre 2009, come modificato dal D.M. n.10346 del 13 maggio 2011, con l'esclusione delle superfici non più utilizzate a fini produttivi di cui alla lettera b) dell'art. 3 comma 6 del D.M. n.30125 del 22 dicembre 2009 e ss. mm. ii.

Descrizione della standard e degli adempimenti

Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevedendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:

- a. per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini di produttivi, e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;

- b. per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:
- assicurare una copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio
 - o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura, in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali ecc.).

Disposizioni vigenti a livello di azienda agricola

A norma dell'articolo 22, comma 1 del D.M. n.30125 del 22 dicembre 2009 e ss. mm. ii., a livello regionale lo standard prevede i seguenti impegni:

- a) per le superfici a seminativi che non sono più utilizzate ai fini di produzione, e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata tutto l'anno;

Il pedoclima della Regione è caratterizzato da una significativa estensione delle aree "aride" o "semiaride" (piovosità media annua del periodo 1991/2000 = 793 mm contro gli 896 della media nazionale); il regime pluviometrico non appare influenzato tanto dalla variazione altimetrica quanto dall'esposizione dei versanti e dalla localizzazione geografica dei bacini. Il regime di umidità dei suoli, rilevato con il metodo Billaux 1978 è prevalentemente *xerico*; il regime di temperatura dei suoli è classificato come *termico*, e *mesico* sui rilievi oltre 600 metri.

Inoltre, la prevalenza di matrice calcareo argillosa dei suoli regionali ha reso consueto, negli avvicendamenti colturali erbacei, il ricorso al maggese (pratica di aridocoltura) con finalità prevalenti di ripristino della fertilità.

Stante le condizioni di siccità primaverile estiva e la particolare struttura dei terreni, diviene opportuno effettuare lavorazioni primaverili sul maggese, al fine di conservare la riserva idrica (riduzione della competizione ad opera della flora spontanea, interruzione della risalita capillare) e predisporre la struttura del terreno alla successiva coltivazione, evitando l'eccessiva diffusione delle specie spontanee anche a fini di riduzione delle possibilità di innesco di incendi estivi. Pertanto, le aziende agricole ricadenti nel territorio della Basilicata possono avvalersi anche della deroga di cui al punto 6 per l'attuazione della pratica del maggese.

- b) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso, occorre assicurare una copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 dicembre e il 15 marzo o, in alternativa adottare tecniche per la protezione del suolo (tecnica di non lavorazione, ripuntatura, di scissura in luogo dell'aratura, lasciare i residui colturali, ecc.) In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.

Deroghe

Per l'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse le seguenti deroghe:

1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide.
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi.
3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;

4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.
6. A partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenta una tecnica di aridocoltura giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria.

Per l'impegno di cui alla lettera b), sono ammesse le seguenti deroghe:

- Per le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o reimpianto di vigneti ai sensi del Reg. (CE) 1234/07, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

Standard 1.3: Mantenimento dei terrazzamenti

Ambito di applicazione: Tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del D.M. n.30125 del 22 dicembre 2009 e ss. mm. ii.

Descrizione dello standard e degli adempimenti

Al fine di assicurare la protezione del suolo dall'erosione nei casi di terreni terrazzati, lo standard prevede il divieto di eliminare i terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita.

Disposizioni vigenti a livello di azienda agricola

A norma dell'articolo 22 comma 1 del D.M. n.30125 del 22 dicembre 2009 e ss. mm. ii., a livello regionale lo standard prevede il divieto di eliminazione dei terrazzamenti.

Deroghe

In riferimento all'impegno sopraindicato è consentita la deroga nel caso di rimodellamento dei terrazzamenti mantenendone la funzionalità allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili.

OBIETTIVO 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche

NORMA 2: Misure per il mantenimento dei livelli di sostanza organica nel suolo

Standard 2.1: Gestione delle stoppie e dei residui colturali

Ambito di applicazione: Superfici a seminativo (superfici di cui alle lettere a) dell'articolo 3 comma 6 del D.M. n.30125 del 22 dicembre 2009 e ss. mm. ii.

Descrizione dello standard e degli adempimenti:

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.

Disposizioni vigenti a livello di azienda agricola

A norma dell'art.22, comma 1, del D.M. n.30125 del 22 dicembre 2009e ss. mm. ii., a livello regionale lo standard prevede il divieto della bruciatura delle stoppie e delle paglie. Nel caso di ricorso alla deroga , è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio , letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

Deroghe

Nel territorio della Regione Basilicata la bruciatura delle stoppie, deve seguire le modalità, gli obblighi e le prescrizioni previsti da Legge Regionale n.22 del 21/06/2002 di modifica ed integrazione della L.R. 28/97, e da L.R. n. 13 del 22/02/2005 art. 9.

Il titolare che effettui la bruciatura delle stoppie, è tenuto ad effettuare gli interventi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo (sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica).

Tale deroga è, comunque, sempre esclusa nelle aree vulnerabili ai nitrati delimitate con D.G.R. n.508/02 nonché, salvo diversa prescrizione della competente Autorità di Gestione, all'interno dei Siti di Importanza Comunitaria, delle Zone speciali di conservazione e delle Zone di Protezione Speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE.

Sono ammessi altresì interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente e per le superfici investite a riso, senza obbligo di effettuare gli interventi alternativi di ripristino della sostanza organica.

Standard 2.2: Avvicendamento delle colture

Ambito di applicazione: Superfici a seminativo (superfici di cui alla lettera a), articolo 3 comma 6 del D.M. n.30125 del 22 dicembre 2009e ss. mm. ii.

Descrizione dello standard e degli adempimenti

Al fine di mantenere il livello di sostanza organica nel suolo e di salvaguardare la sua struttura, è opportuno favorire l'avvicendamento delle colture sullo stesso appezzamento di terreno agricolo.

Pertanto, non potranno avere una durata superiore a cinque anni le monosuccessioni dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo.

Per monosuccessione di cereali s'intende la coltivazione dello stesso cereale sul medesimo appezzamento per 2 o più anni consecutivi.

Il computo degli anni di monosuccessione decorre a partire dall'anno 2008.

Non interrompono la monosuccessione le colture intercalari in secondo raccolto.

La successione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro) è considerata, ai fini del presente standard, come monosuccessione dello stesso cereale.

Disposizioni vigenti a livello di azienda agricola

A norma dell'art.22 , comma 1, del D.M. n.30125 del 22 dicembre 2009 e ss. mm. ii., a livello regionale lo standard prevede la durata massima delle monosuccessioni pari a cinque anni.

Nel caso di ricorso alla deroga di cui al successivo punto 2 e di accertamento della diminuzione del livello di sostanza organica, è necessario effettuare interventi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

Deroghe

Rispetto allo standard sopraindicato la deroga è ammessa nei seguenti casi:

1. monosuccessione di riso;
2. dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica, mediante analisi del terreno da eseguirsi, in conformità alle metodologie ufficiali, in uno degli anni del periodo di monosuccessione e dopo il raccolto del cereale coltivato nel "periodo in deroga" o, in alternativa , mediante l'adozione di tecniche agronomiche e colturali atte ad assicurare il mantenimento della sostanza organica nel terreno ove le Amministrazioni Regionali siano dotate di sistemi di tracciabilità dell'uso agronomico dei fertilizzanti azotati organici.

Per "periodo in deroga" si intende ogni anno successivo al termine della durata massima prevista per la monosuccessione;

3. eventuali specifiche prescrizioni inerenti l'avvicendamento, limitatamente alle zone montane.

OBIETTIVO 3: STRUTTURA DEL SUOLO: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate

NORMA 3: Misure per la protezione della struttura del suolo

Standard 3.1: Uso adeguato delle macchine

Ambito di applicazione: Tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e ss. mm. ii.

Descrizione dello standard e degli adempimenti

Al fine di mantenere la struttura del suolo, il presente standard stabilisce che gli agricoltori devono assicurare un uso adeguato delle macchine nelle lavorazioni del terreno .

E' quindi prevista :

- a) l'esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di "tempera") e con modalità d'uso delle macchine tale da evitare il deterioramento della struttura del suolo .

Disposizioni vigenti a livello di azienda agricola

A norma dell'art. 22, comma 1, del D.M. n.30125 del 22 dicembre 2009 e ss. mm. ii., a livello regionale lo standard prescrive l'esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità

appropriate (stato di "tempera") e con modalità d'uso delle macchine tali da evitare il deterioramento della struttura del suolo .

Sono fatte salve le disposizioni di cui alla Direttiva 2009/147/CE e 92/43/CEE.

OBIETTIVO 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat

NORMA 4: Misure per il mantenimento dei terreni e degli habitat

Standard 4.1: Protezione del pascolo permanente

Ambito di applicazione: Pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) dell'articolo 3 comma 6 del D.M. n.30125 del 22 dicembre 2009 e ss. mm. ii.

Descrizione dello standard e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette agli impegni di cui ai successivi punti a), b) e c):

- a. divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'art. 4 del Regolamento (CE) n. 1122/09 e successive modifiche e integrazioni;
- b. divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, salvo diversa prescrizione della competente Autorità di gestione;
- c. esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

Disposizioni vigenti a livello di azienda agricola

A norma dell'art. 22, comma 1, del D.M. n.30125 del 22 dicembre 2009 e ss. mm. ii., a livello regionale lo standard prescrive gli impegni di cui ai precedenti punti a), b) e c).

Deroghe

In ordine al precedente impegno a) e all'impegno c) sono ammesse deroghe nel caso in cui il Regolamento (CE) n 1122/09 e specifiche disposizioni comunitarie e nazionali prevedano interventi agronomici e/o adempimenti diversi da quelli del presente standard.

Standard 4.2: Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli

Ambito di applicazione: Tutte le superfici come definite alla lettera f) dell'Art. 3 comma 6 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e ss. mm. ii., ad esclusione degli oliveti (superfici di cui alla lettera d) art. 3 comma 6 del D.M. n.30125 del 22 dicembre e ss. mm. ii. e dei vigneti (superfici di cui alla lettera e) art. 3 comma 6 del D.M. n.30125 del 22 dicembre 2009 e ss. mm. ii., nonché, del pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) art. 3 comma 6 del D.M. n.30125 del 22 dicembre 2009 e ss. mm. ii.

Descrizione dello standard e degli adempimenti

Al fine di evitare l'abbandono progressivo delle superfici agricole, prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, evitare la diffusione delle infestanti e di tutelare la fauna selvatica, le superfici sono soggette all'attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio o altre operazioni equivalenti, e relativi periodi di divieto.

Disposizioni vigenti a livello di azienda agricola

A norma dell'art. 22, comma 1, del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e ss. mm. ii., a livello regionale lo standard prevede il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altri interventi ammessi (trinciatura), pari ad almeno uno l'anno.
- Per le aree individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 1° marzo e il 28 luglio di ogni anno (almeno 150 giorni consecutivi).
- Per le altre aree il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 15 marzo e il 13 luglio di ogni anno (almeno 120 giorni consecutivi).
- E' fatto comunque obbligo di eseguire sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

Deroghe

1. Sono escluse le superfici ordinariamente coltivate e gestite.

2. operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi la successiva disseminazione. E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso.

La deroga di cui al punto 2 non si applica ai terreni ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000, ai sensi delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE, salvo diversa indicazione dell'Autorità di gestione dell'area.

Standard 4.3: Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative

Ambito di applicazione: Oliveti (superfici di cui alla lettera d) articolo 3 comma 6 del D.M. n.30125 del 22 dicembre 2009 e ss. mm. ii. e Vigneti (superfici di cui alla lettera e), articolo 3 comma 5 del D.M. n.30125 del 22 dicembre 2009 e ss. mm. ii.

Descrizione dello standard e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat e l'abbandono, gli oliveti ed i vigneti sono mantenuti in buone condizioni vegetative mediante attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta, allo scopo di mantenere un equilibrato

sviluppo vegetativo dell'impianto, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali, nonché evitare la propagazione delle infestanti ed il rischio di incendi.

Disposizioni vigenti a livello di azienda agricola

A norma dell'articolo 22 , comma 1 del Decreto n.30125 del 22 dicembre 2009 e ss. mm. ii., a livello regionale lo standard prevede i seguenti impegni:

- a) per gli oliveti : potatura degli olivi almeno una volta ogni 5 anni e, con frequenza almeno triennale, l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare la chioma delle piante, nonché la spollonatura degli olivi;
- b) per i vigneti: esecuzione della potatura invernale entro il 30 maggio di ciascun anno; eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare le piante, almeno una volta ogni tre anni.

Deroghe

Sono ammesse deroghe agli impegni sopraindicati nei seguenti casi:

1. in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario relativamente all'impegno;
2. per i terreni compresi nelle aree di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE e dei Parchi Nazionali e Regionali, ove previsto da specifiche disposizioni applicabili sul territorio regionale.

Standard 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Ambito di applicazione: Tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del D.M. n.30125 del 22 dicembre 2009 e ss. mm. ii.

Descrizione dello standard e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, è stabilito come impegno il rispetto dei provvedimenti nazionali e regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, ove determinano impegni cogenti, compresi la non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati, o in filari, laddove prevista dai suddetti provvedimenti.

Disposizioni vigenti a livello di azienda agricola

A norma dell'articolo 22 , comma 1 , del D.M. n.30125 del 22 dicembre 2009 e ss. mm. ii., a livello regionale lo standard prevede i seguenti impegni:

- Rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 22/01/2004, n.42 recante il codice dei Beni culturali e del Paesaggio;
- divieto di eliminazione dei muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati, o in filari.

Ai fini dell'individuazione dell'elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita una lunghezza lineare minima di 25 metri.

Per filare si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.

Per alberi isolati sono da intendersi gli esemplari arborei identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali o tutelati da legislazione regionale e nazionale .

Deroghe

Sono ammesse in presenza di:

- motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti
- formazioni arbustive od arboree, realizzate anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità
- interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboree/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze
- eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc.) o eliminazione dei soggetti arbustivi lianosì (ad es. rovo).

Standard 4.5: Divieto di estirpazione degli olivi

Ambito di applicazione: Tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del D.M. n.30125 del 22 dicembre 2009 e ss. mm. ii.

Descrizione dello standard e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni olivetati e delle singole piante di olivo, è disposto il divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi del Decreto Legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475 e s.m.i..

Disposizioni vigenti a livello di azienda agricola

A norma dell'articolo 22 , comma 1, del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e ss. mm. ii. , è stabilito, ai sensi della Legge Regionale n. 28 del 07/08/2002, il divieto di estirpazione delle piante di olivo.

Deroghe

La deroga all'impegno sopraindicato è ammessa nei casi di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata dall'autorità competente in base a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 28 del 07/08/2002.

Standard 4.6: Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati

Ambito di applicazione: Pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) dell'articolo 3 comma 6 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009, e ss. mm. ii.

Descrizione dello standard e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette al rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata.

Disposizioni vigenti a livello di azienda agricola

A norma dell'articolo 22, comma 1, del D.M. n.30125 del 22 dicembre 2009 e ss. mm. ii., a livello regionale la presente norma prevede:

- Il carico massimo di bestiame al pascolo non può essere superiore a 4 UBA/ha anno

- Il carico minimo di bestiame al pascolo non può essere inferiore a 0,2 UBA/ha anno.

Deroghe

Le deroghe al presente standard sono ammesse nel caso di interventi agronomici e/o impegni, diversi da quelli del presente standard, ove previsti dal regolamento (CE) n. 1122/09.

NORMA 5: PROTEZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE: Proteggere le acque dall'inquinamento e dal ruscellamento e gestire l'utilizzo delle risorse idriche.

Standard 5.1: Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione

Ambito di applicazione: Tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del D.M. n.30125 del 22 dicembre 2009 e ss. mm. ii.

Descrizione dello standard e degli adempimenti

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

Disposizioni vigenti a livello di azienda agricola

A norma dell'articolo 22 , comma 1, del D.M. n.30125 del 22 dicembre 2009 e ss. mm. ii., a livello regionale la presente norma prevede il rispetto della D.G.R. n°1984/2006 che ha approvato il Regolamento per la disciplina della procedura di rilascio delle concessioni di derivazione e delle licenze di attingimento delle acque pubbliche regionali, in particolare:

- **Relativamente all'uso irriguo delle acque superficiali le imprese agricole possono:**
 - Essere consorziate in consorzi irrigui (titolari di concessione di acque pubbliche) attraverso la stipula di un disciplinare da rispettare e pagando un canone;
 - avere/ richiedere concessioni alla Regione per le grandi e per le piccole derivazioni (la concessione è subordinata all'acquisizione del parere dell'Autorità di Bacino territorialmente competente in ordine alla compatibilità del prelievo);
 - avere/riciedere licenza annuale di attingimento temporaneo alla Regione (il limite massimo di portata concessa è 100 l/s).
- **Relativamente all'uso irriguo delle acque sotterranee le imprese agricole possono:**
 - Avere/riciedere concessioni di derivazione alla Regione per le grandi derivazioni e per le piccole derivazioni (la concessione è subordinata all'acquisizione da parte della Regione del parere dell'Autorità di Bacino territorialmente competente in ordine alla compatibilità del prelievo);

- avere/richiedere autorizzazione alla Regione (Determinazione Dirigenziale) per un uso domestico di acque sotterranee esclusivamente per l'utilizzazione di acque destinate all'innaffiamento di orti e giardini, all'abbeveraggio del bestiame, purché tali usi siano destinati al nucleo familiare e non configurino un'attività economico-produttiva o con finalità di lucro.

Standard 5.2: Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
--

Ambito di applicazione: Tutte le superfici come definite alla lettera f) dell'art. 3 comma 6 del D.M. n.30125 del 22 dicembre 2009 e ss. mm. ii .

Normativa di riferimento:

- Decreto 7 aprile 2006;
- D.lgs 152/2006 e s.m.i.
- D.M. 16/06/2008, n. 131
- Decreto 17 luglio 2009
- DM 8/11/2010 , n.160

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, il presente standard prevede :

- Il rispetto di determinate condizioni per l'esecuzione degli interventi di fertilizzazione organica e inorganica sul terreno adiacente ai corsi d'acqua;
- La costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri , che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti , adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti , fiumi o canali . Tale fascia è definita "fascia inerbita" .

Pertanto il presente standard stabilisce i seguenti impegni :

a) Divieto di fertilizzazioni


E' vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua . L'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, e dei liquami è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dagli articoli 22 e 23 del DM 7 aprile 2006 recepito con Delibera di Consiglio Regionale n.119 del 6 giugno 2006 (BUR n.34 del 1/7/2006). Tale divieto vige sia per le zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) sia per le zone ordinarie o non vulnerabili ai nitrati . La eventuale inosservanze del divieto in questione viene considerata un'unica infrazione , nonostante costituisca violazione anche dell'atto A4 e , in caso di adesione ai contratti agroambientali per i pagamenti di cui all'art 36 , lettera a), punto iv) , del Requisito Minimo dei Fertilizzanti . Le deiezioni animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno.

l'impegno a) relativo al divieto di fertilizzazione inorganica si intende rispettato con limite di tre metri, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica. Nel caso in cui, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica, si utilizzi la fertirrigazione con micro-portata di erogazione, l'impegno a), per quanto riguarda il divieto di fertilizzazione inorganica, si considera assolto.

b) Costituzione/non eliminazione di fascia inerbita

Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione. I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nel D.M. 131/2008 e nel DM 8/11/2010, n. 260. Più precisamente, i corpi idrici a cui si applica l'impegno b) sono quelli evidenziati e trasmessi al WISE, Water Information System of Europe (<http://water.europa.eu/>) ai sensi del DM del MATTM del 17 luglio 2009 (*Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque*).

L'ampiezza della fascia viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.



Ai fini del presente standard, si intende per:

“Ciglio di sponda”: il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;

“Alveo inciso”: porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.

“sponda”: alveo di scorrimento non sommerso.

“Argine”: rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.

Sono esclusi dagli impegni di cui alla lettera a) e alla lettera b) gli elementi di seguito indicati e descritti.

Scoline e fossi collettori (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.

Adduttori d'acqua per l'irrigazione: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.

Pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.

Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l'acqua.

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente. Sono escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia inerbita.

Disposizioni vigenti a livello di azienda agricola

A norma dell'articolo 22, comma 1, del D.M. n.30125 del 22 dicembre 2009, come modificato dal D.M. n.15414 del 12 dicembre 2013, a livello regionale si applica lo standard e gli impegni sopra descritti.

Deroghe

La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie.

La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

- a) particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.;
- b) terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare.
- c) oliveti (superfici di cui alla lettera d) articolo 3 comma 6 del presente decreto,
- d) pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 6 del presente decreto

Standard 5.3: Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento : divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità , per quanto riguarda l'attività agricola.

Recepimento nazionale

- **Articoli 103 e 104 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152** "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14-04-2006, Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.

Recepimento regionale

- **D.G.R. n. 2240 del 2.12.2003** di approvazione del "Progetto della rete di controllo delle acque sotterranee a rischio di inquinamento da fonti agricole".
- **D.G.R. n. 669 del 23.03.2004** di approvazione della "Definizione dello stato conoscitivo dei corpi idrici per la redazione del Piano regionale di tutela delle acque"
- **D.G.R. n. 3164 del 30.12.2004** di ampliamento della rete di monitoraggio dello stato dei corpi idrici sotterranei a rischio di inquinamento da fonti agricole.
- **D.G.R. n. 1446 del 22/10/2007** di approvazione del "Progetto della rete di controllo delle acque sotterranee a rischio di inquinamento da fonti agricole"

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Si applicano a livello di azienda agricola gli impegni di cui agli articoli 103 e 104 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. :

- obblighi e divieti validi per tutte le aziende :

A 2.1 assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo ;

- obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:

A 2.2 autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata dagli Enti preposti;

A 2.3 rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) fatto salvo per le acque reflue domestiche e le acque reflue a queste assimilate (art. 101 (7), lettere a), b), c)), provenienti da imprese:

a) dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;

b) dedite ad allevamento di bestiame;

c) dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità.

Si definiscono acque reflue domestiche (art. 74 (1), lettera g) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Si definisce scarico (art. 74 (1), lettera ff) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Tutte le aziende che non si trovano nelle condizioni previste ai punti suindicati devono essere autorizzate allo scarico.

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 152/2006, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate. È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104).

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 14.4.14
al Dipartimento interessato al Consiglio regionale

L'IMPIEGATO ADDETTO

F. J...

